

GIUSEPPE RUSSO

LE VICENDE REDENTORISTE DEL 1841
secondo i documenti dell'Archivio Borbone di Napoli

Presentazione. - Il Prof. Giuseppe Russo, nato a Napoli il 2 maggio 1916, laureato in giurisprudenza e filosofia, docente di filosofia e storia nelle scuole medie superiori, è attualmente titolare della cattedra di filosofia, pedagogia e psicologia nell'Istituto Magistrale statale di Nocera Inferiore (Salerno). Risiede a Portici (Napoli).

Membro dell'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano e della Società di Storia Patria Napoletana indirizza le proprie indagini archivistiche alle relazioni tra Chiesa e Stato a Napoli durante l'ultimo periodo della monarchia borbonica e gl'inizi faticosi dello stato unitario italiano.

Collaboratore della *Rivista Storica del Risorgimento*, della *Nuova Rivista Storica*, di *Aspetti Letterari*, di *Asprenas*, ecc., ha pubblicato un interessante volume: *Il card. Sisto Riario Sforza*, Napoli 1962, nel quale con documenti inediti chiarisce dubbi e colma lacune con soddisfazione degli studiosi.

Nel contributo presente, basato sopra documenti in massima parte inediti dell'Archivio Borbone di Napoli, aperto da pochi anni alla consultazione, il Prof. Russo apporta luce nella controversia che travagliò la nostra Congregazione nel 1840-41. Nelle trattative intercorse tra la corte napoletana e i dicasteri pontifici appare come figura di primo piano il p. Paolo Lo Jacono, siciliano, la cui missione delicata era sinora sfuggita a quanti avevano parlato di quella crisi.

O. Gregorio

SUMMARIUM

Controversiis quae anno milles. octingentes. quadrages. e quadragesimo primo concitaverunt Sanctissimi Redemptoris Congregationem de divisione in Provincias et de translatione Paganis Romam sedis Rectoris Maioris, quae efflagitabant Coenobia Transalpina, sua maiestate intervenit Ferdinandus Secundus Borbonicus, rex Siciliarum. Qui, ne Congregationis disciplina mutaretur quae utilitati erat suae regendi rationi Deum colenti, et per crebros legatos rem apud Sanctam Sedem tractavit et ipse Rectori Maiori persuadere conatus est simulque minari, ut Pontifex aut Decretum abrogaret quod Sacra et Regularium Congregatio ediderat Gregoriusque Sextus Decimus probaverat postridie Kalendas Iulias anno millesimo octingentesimo quadragesimo primo, aut eas emendationes faceret quae rem integram relinquerent.

Acta quae nunc consuluntur atque integra eduntur, explicant litterato verum persequenti et Siciliarum regis sententiam et quaedam occulta quae movendo legatorum animos actionesque Sanctae Sedis effecerunt, ut anno millesimo octingentesimo quadragesimo primo infecta perstaret suprema paccio controversiae quae occurrerat inter Coenobia Transalpinorum Neapolitanique Regni. Praeterea, diligenter investigando acta inedita quae custodiuntur apud Neapolitanum Tabularium in Borbonico, perspicitur etiam quod eo tempore egit sodalis C.S.S.R., venerabilis P. Paulus Lo Jacono, quem virum hactenus pauci nosciverunt existimaveruntque.

INTRODUZIONE

Un numeroso gruppo di documenti inediti interessanti la Congregazione del SS. Redentore è attualmente conservato nell'Archivio Borbone esistente presso l'Archivio di Stato di Napoli.

Tali documenti facevano parte di un fondo particolare che Francesco II di Borbone, re delle Due Sicilie, portò con sé quando, per gli eventi risorgimentali del 1860, fu costretto a lasciare Napoli e ad avviarsi verso l'esilio. Essi, unitamente all'archivio privato e a molte altre carte interessanti tutti i principali problemi politici, economici e religiosi del Regno meridionale, erano stati scelti con cura fra quelli dell'archivio di Casa Reale, perché ritenuti i più importanti e i più utili a dimostrare, al momento opportuno, la falsità delle accuse mosse alla politica svolta all'interno ed all'estero dalla monarchia borbonica e il buon diritto di questa a ritornare sul trono perduto. Conservati dagli eredi Borbone per lunghi anni in Germania, nel castello di Hohen Schwangau, di proprietà del principe Ruprecht di Baviera, furono poi acquistati, nel 1953, dallo Stato italiano ed aperti alla consultazione degli studiosi, definitivamente riordinati, nel 1960 in occasione delle celebrazioni centinarie dell'unità d'Italia (1).

I documenti riguardanti i Padri Redentoristi (detti a Napoli Liguorini), che riportiamo qui di seguito, hanno una notevole importanza in quanto si riferiscono ai rapporti intercorsi tra il Governo di Napoli, la S. Sede ed alcuni alti esponenti della Congregazione del SS. Redentore in occasione della crisi che travagliò quest'ultima negli anni 1840-41. Essi, inoltre, rivelando alcuni dei « retroscena » della disputa e delle varie decisioni prese in quell'occasione, permetteranno agli studiosi di poter avere una visione più ampia e più chiara dello sviluppo della controversia che insorse, in quel tempo, tra le Case liguorine d'oltralpe e quelle d'Italia e del regno delle Due Sicilie.

Per ben intendere il valore di tali documenti, bisogna ricordare che la espansione avvenuta in Italia ed all'estero della Congregazione del SS. Redentore, fondata primieramente da S. Alfonso Maria de Liguori nel regno delle Due Sicilie, per provvedere alla predicazione delle Missioni al popo-

(1) Per questa preziosa fonte archivistica cfr. J. MAZZOLENI in ASN. *Archivio Borbone. Inventario sommario*, I, Roma, p. I-LVI (Min. Interno, Roma, Pubbl. Arch. di Stato); G. Russo, *L'Archivio Borbone*, in riv. *Aspetti Letterari*, Napoli, VI del 1962.

lo (2), ne aveva accresciute le necessità. Essendo poi sorta una controversia tra i Padri transalpini e quelli napoletani intorno al voto di povertà (3) ed alla competenza a nominare il Rettore della Casa di Finale nel Ducato di Modena (4), le Case estere si videro costrette, nel 1840, a ricorrere a Roma, prima per sottomettere alla Congregazione dei VV. e RR. la questione del voto di povertà, e poi per supplicare la S. Sede di dividere tutta la Congregazione in Province, facendo stabilire in Roma, ivi trasferendola da Nocera de' Pagani, la residenza ufficiale del Rettore Maggiore (5).

Sulla richiesta influirono, contemporaneamente alle questioni interne della Congregazione, anche determinati interessi politici e nazionali di alcuni Stati europei (6) che pensavano di rendere in tal modo libera la comunità,

(2) [TANNOIA], *Della vita e istituto del Ven. S. D. Alfonso Maria Liguori*, Napoli, I-II-III, 1798, 1800, 1802; CARD. CAPECELAURO, *La vita di S. Alfonso M. de Liguori*, Roma 1893; TELLERÍA, *S. Alfonso M. de Liguori*, I, Madrid 1950; CROCE, *Uomini e cose della vecchia Italia*, II, Bari 1956, p. 125 ss.

(3) Nell'anno 1840, in occasione della fondazione della Casa di Finale nel Ducato di Modena, per la prima volta si unirono insieme nella stessa Casa i Padri cisalpini e quelli transalpini «...et Transalpini: ingenti admiratione animadverterunt, observantiam, praecipue circa paupertatem, omnino diversam esse, Patresque Neapolitanos Depositam suam habere, de quibus in varios usus disponunt. Cumque graves dissensiones inde enascerentur, et res ad S. Congregationem deferretur, R.P. Passerat, Vicarius Generalis, ad hoc negotium gerendum duos Patres Deputatos Romam misit, qui solemniter contra istos abusos et eorum in Provincias Transalpinas introductionem protestati sunt». Cfr *Memorandum circa votum paupertatis in Congregatione SS. Redemptoris*, pag. 20, in Arch. Casa Prov. C.SS.R. Pagani, n. 116; *Expositio historica de voto paupertatis in Congr. SS.mi Redemptoris*, Roma 1856.

(4) Cfr *Cronaca di Monterone*, I (1839), ff. 6/7. Nella *Istoria della Causa trattata in Roma nella S. Congregazione de' Vescovi e Regolari tra i Liguorini e precisamente tra il P. Rispoli da una parte, ed i Padri Eld e Smettana tedeschi dall'altra parte*, ms. esteso dal Rispoli stesso, che trovasi in Arch. Casa Prov. C.SS.R. Pagani, n. 84, si legge: «Correa l'anno 1840, quando nel mese di giugno capitò lettera della S. Congregazione al R.mo P. Rettore Maggiore che avesse richiamato da Finale di Modena il P. Baldari eletto canonicamente per Rettore di quel Collegio. In detta lettera si vituperava la condotta de' Padri Liguorini Italiani. S'insinuava infine di attendere una sistemazione della Congregazione ordinata dal Papa, onde ripristinare l'ordine e l'osservanza che diceasi da' Liguorini tedeschi decaduta in Italia. Alla lettura di questa lettera in Consulta Generale, fu incaricato il P. Rispoli Consultore Generale e Segretario Generale della Congregazione a partire subito per Roma. Egli ubbidì. Si presentò in Roma alla Congregazione. Fece istanza di far deporre il P. Dn Adamo Mangold, il quale si era opposto a riconoscere il Rettore Baldari; e sebbene con qualche ritardo, ottenne che il P. Mangold fosse deposto e fosse partito dal Collegio di Finale, come già è stato eseguito».

(5) TELLERÍA, *op. cit.*, II, p. 900 ss. Già nel maggio del 1839 P. Passerat, trovandosi a Roma, per la Canonizzazione di S. Alfonso, aveva messo la S. Congr. dei VV. RR. al corrente dei malumori insorti e della necessità, sia di riunire le Case in Province, sia di trasferire a Roma la Casa Generalizia.

(6) Il P. Rispoli, nella sua permanenza a Roma, conobbe che «...i Liguorini tedeschi volevano promuovere un sistema tutt'opposto alla Regola di S. Alfonso; sistema distruttivo della terza parte della Regola; sistema che avrebbe diviso l'Istituto Liguorino d'Italia da quello de' Liguorini Transalpini; sistema sostenuto dalla durezza, da' Rapporti, dagli impegni di Personaggi Ragguardevoli». La nuova organizzazione in Province, con le relative amplissime deleghe da dare ai nuovi Vicari Generali e Superiori Provinciali, così com'era suggerito nel piano di sistemazione approntato dai Tedeschi, mentre da un lato eliminava ogni controllo sulla Congregazione da parte del re delle Due Sicilie, dall'altro permetteva agli Stati esteri, soprattutto all'Austria, di aumentare la loro influenza e la loro ingerenza sull'Istituto Liguorino. Ferdinando II di Borbone comprese ciò e raccomandò al suo ambasciatore a Roma, conte C. Ludolf ed al P. Lo Jacono di usare la massima segretezza nelle trattative con la S. Sede: «Finalmente si avverta a serbare la massima

e con essa i Vicari Generali ed il Rettore Maggiore, da ogni eventuale influenza e pressione del Governo delle Due Sicilie, nonché la politica religiosa di Gregorio XVI che non lesinava ogni suo sforzo per riorganizzare sempre più e meglio la Chiesa e gli Ordini religiosi (7).

Il Papa Gregorio XVI, in seguito alle richieste ricevute dai Padri Liguorini transalpini, appoggiate anche dal Nunzio Apostolico a Vienna (8), decise di dare alla Congregazione un assetto più consono ai tempi ed alla sua importanza. Non essendo stato possibile un accordo diretto fra le parti, dopo aver demandato l'affare ad una Congregazione particolare di sette Cardinali, confermò il 2 luglio 1841 un Decreto della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari (9), col quale si risolveva la controversia del voto di povertà e si divideva tutto l'Istituto in sei Province, governata ciascuna da altrettanti Provinciali. Con lo stesso Decreto si dettavano anche nuove norme per la elezione del Rettore Maggiore e delle altre cariche di governo.

Queste decretate innovazioni, nonché il desiderio espresso dal Pontefice di veder trasferita la sede in Roma del Rettore Maggiore (10), diedero luogo ad aspre rimostranze da parte di Ferdinando II di Borbone, che, oltre ad avere in gran conto l'opera svolta fra il popolo dai figli di S. Alfonso, considerava soprattutto che la permanenza nel territorio del suo regno della residenza del Rettore Maggiore dei Liguorini « era un privilegio nobilissimo da potersi mettere a canto a quello della Legazione di Sicilia » (11) da doversi trasmettere ai suoi discendenti, unitamente all'integrità del Regno e a tutti gli altri suoi privilegi (12).

La sua opposizione al Breve del 2 luglio 1841, Breve richiesto insistentemente dalle Case ultramontane e concesso dopo circa un anno di pazienti e laboriose trattative (13) e con l'annuenza del Rettore Maggiore P. Giovan-

riservatezza in queste negoziazioni sino a che si sarà impetrato il nuovo Breve, e specialmente a' Liguorini ultramontani, loro aderenti, ed a tutta codesta Legazione Austriaca, la quale si sa quanto interesse ha preso nelle presenti controversie, e forse non sempre allo scopo del vero bene di tutto l'Istituto, e delle stesse Case ultramontane». Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 27 ss. Infra doc. n. 1 e n. 12.

(7) Sull'opera di governo della Chiesa da parte di Gregorio XVI, cfr P. DALLA TORRE, *L'opera riformatrice ed amministrativa di G. XVI*, in *G. XVI. Miscellanea commemorativa*, Roma 1948, II, p. 29-121; nonché G. MORONI, *G. XVI*, in *Diz. erudizione storico-ecclesiastico*, Venezia 1845, XXXII, p. 312-28. Quest'ultima nota assume una notevole importanza essendo la più precisa e completa fonte contemporanea. Un'ampia ed informata revisione critica della storiografia su G. XVI, si ha nei due volumi pubblicati dai Camaldolesi in occasione del centenario della morte: *G. XVI, Miscellanea commemorativa*, Roma 1948.

(8) Mons. Altieri.

(9) Cfr *Acta integra Capitulorum generalium C.SS.R., 1749-1894*, Romae 1899, pp. 301-203.

(10) Successivamente al Decreto del 2 luglio 1841, trasmesso al Rettore Magg. con lettera della S. C. VV. RR. in data 4 agosto, Greg. XVI fece esprimere lo stesso 4 agosto al P. Ripoli, per mezzo del Card. Patrizi, il suo vivo desiderio che il Rett. Mag. colla sua Curia si trasferisse a Roma, centro della Chiesa universale. Tale desiderio si trasformò in ordine perentorio il 14 successivo, unitamente all'assegnazione ai Redentoristi della grande Basilica di S. Crisogono in Trastevere ed all'attiguo convento. Cfr L. WALTER, *Villa Caserta*, p. 6; TELLERÍA, *op. cit.*, II, p. 901.

(11) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 245.

(12) Cfr ASN. AB., f.

(13) Il Rett. Magg. Ripoli inviò a Roma, con speciale procura datata: Nocera de'

ni Camillo Ripoli (14), mentre da un lato si sviluppò sul piano diplomatico impartendo le opportune disposizioni al Conte Costantino Ludolf, ambasciatore napoletano presso la S. Sede (15), dall'altro giunse fino al punto di minacciare l'esilio al Rettore Maggiore ed ai suoi Consultori, nel caso che avessero aderito alle deliberate novità e vi avessero dato corso (16). Questa violenta pressione, per non dire minaccia ricattatoria, ottenne lo scopo sperato, in quanto « convinse », sia il Rettore Maggiore, che i suoi sei Consultori: Vincenzo Fusco (17), Biagio Panzuti (18), Giuseppe Papa (19), Claudio Maria Ripoli (20), Domenico de Vivo (21) e Pier Luigi Rispoli (22), che

Pagani, 18 Luglio 1841, il Consultore e Segr. Generale P. Pier Luigi Rispoli (cfr infra. doc. n. 2) abilitandolo a trattare in base ad un « Piano di sistemazione pel Regime dell'Istituto del SS. Red. ordinato e diviso in Province » elaborato ed approvato unitamente a tutti i suoi Consultori Gen. Questo piano, in opposizione a quello presentato dai Transalpini, pur procedendo alla creazione delle Province, tendeva a mantenere salda l'unità della Congregazione e la autorità e le prerogative del Rettore Magg. Cfr infra doc. n. 3. Per la storia dettagliata delle trattative cfr ms. del P. Rispoli citato a n. 4.

(14) P. Giovanni Camillo Ripoli nacque a Corato (Bari) il 9 ottobre 1780. Entrò in Congr. nel 1798 e svolse instancabilmente il suo apostolato missionario soprattutto in Calabria ove si meritò l'appellativo di « Apostolo calabro ». Fu eletto Rettore Magg. il 29 maggio 1832, e sotto il suo rettorato « quod sagaciter et magno cum fructu suorum Christo filiorum hactum tenuit » (come ebbe a dire il Card. Orioli, prefetto della S. Congr. VV. RR.) si celebrò il I. Centenario della fondazione della Congregazione, la canonizzazione di S. Alfonso, e si ebbe la visita a Pagani, 8 ott. 1849, di SS. Pio IX e di Ferdinando II delle Due Sicilie. Mori, dopo molte tribolazioni, in Pagani il 16 febbraio 1850. Cfr SCHIAVONE, *Biografie dei Redentoristi napoletani*, Pagani 1938. Per l'annuenza al Breve del 2 Luglio 1841, cfr infra doc. n. 5.

(15) Conte Giuseppe Costantino Ludolf (1787-1875). Fu inviato straordinario napoletano a Costantinopoli (25 maggio 1816); Ministro Plenipotenziario a Pietroburgo (2 maggio 1824); e lungamente ambasciatore a Roma presso la S. Sede dal 31 dicembre 1831. Su di lui cfr G. GALLAVRESI, *Un ambassadeur italien sous l'ancien régime in Revue d'histoire diplomatique*, 1905, fasc. 4, e 1906, fasc. 1; nonché *Carte Ludolf*, conservate presso l'Archivio della Soc. di St. Patria di Napoli.

(16) Cfr C. DAMIANI, *Litterae annales de rebus gestis Provinciae Neapolitanae*, Napoli 1915, p. 12. L'autore si richiama alle *Memorie del P. Caj. Savastano*.

(17) P. Vincenzo Maria Fusco (1785-1842); cfr *Spic. hist.* 2 (1954) 250 n. 60.

(18) P. Biagio Panzuti, nacque ad Aieta di Praia il 21 ottobre 1773 e morì a Napoli l'8 maggio 1846. Entrò in Congr. il 1792. Fu Teologo e missionario insigne, Rettore della Casa di S. Antonio a Tarsia in Napoli, Consultore Generale, Vicario Generale e Procuratore Generale. Scrisse un libro di *Esercizi spirituali al Clero*, ed un doppio corso di *Teologia Dommatica e Teologia Morale*, adottato come libro di testo in molti Seminari del napoletano. Cfr SCHIAVONE, *op. cit.*

(19) P. Giuseppe Papa, nacque a Vietri sul mare (Sa) il 27 aprile 1774 e morì a Caserta il 15 febbraio 1854. Entrò in Congr. a Pagani nel 1789. Zelante missionario ed uomo ammirabile per semplicità e candore di animo, fu Rettore della Casa di Ciorani dal 1817 al 1824, Maestro dei novizi dal 1824 al 1833, Consultore Generale « interino » dal 30-5-1833 al 28-11-1836, e Consultore Generale « pleno iure » ed Ammonitore dal 1844 al 1850. Cfr SCHIAVONE, *op. cit.*

(20) P. Claudio Maria Ripoli, nacque a Corato (Ba) il 29 giugno 1785 e morì a Pagani il 9 giugno 1850. Oratore esimio ed instancabile missionario, fu Lettore di filosofia e di teologia, più volte Rettore ed infine Consultore Generale dal 30 Maggio al 5 agosto 1849.

(21) Domenico de Vivo, nacque a Pagani il 13 agosto 1780 ed ivi morì il 7 febbraio 1865. Entrò in Congr. nel 1804. Emulo dei primi compagni di S. Alfonso, fu dotato di straordinaria umiltà ed alieno dal ricoprire cariche. Per la sua non ordinaria prudenza fu quasi costretto dai Superiori ad essere per più anni Consultore Generale. Cfr SCHIAVONE, *op. cit.*

(22) P. Pier Luigi Rispoli, nacque a Pogerola (Amalfi) nel 1778 e morì a Napoli

le innovazioni che si volevano attuare erano perniciose alla vita stessa della Congregazione. Fu così che questi inviarono il 24 settembre 1841 una petizione al S. Padre, per chiedergli la revoca del Decreto (23). Con essa, pur protestando la loro venerazione, ubbidienza e sottomissione ai suoi voleri, gli significavano il dispiacere vivissimo prodotto in tutti i Padri delle Case del regno delle Due Sicilie e dello Stato Pontificio dalle ventilate innovazioni. Dichiaravano inoltre: « ...eziandio con umiltà e fermezza di non aver mai domandato la nuova forma di governo che col lodato Decreto si prescrive, e di voler vivere e morire in Congregazione con quelle Regole che hanno professato, e colle quali da più di un secolo si è governata senza alcuna innovazione ». Continuavano poi, a giustificare delle proprie richieste, ed « ... affinché la Santità Vostra non creda che queste umili rimostranze di tutta la Congregazione di questa parte d'Italia sieno insussistenti e capricciose... » a far rilevare quali erano, a loro avviso, i punti principali di opposizione tra le prescrizioni del nuovo Decreto e le Regole originarie dettate da S. Alfonso ed approvate dal Pontefice del tempo, Benedetto XIV.

L'azione del governo napoletano si svolse con molta sagacia, precedendo ed affiancando la richiesta del Rettore Maggiore. Accanto alla diplomazia ufficiale e laica Ferdinando II pose, come consigliere e persona di sua fiducia, un esperto esponente della Congregazione del SS. Redentore (24). Si ritrova così, nelle trattative colla S. Sede, unito al nome dell'ambasciatore napoletano a Roma quello del siciliano Padre Paolo Lo Jacono (25), che seppe tanto bene agire, sia col consiglio, sia con un'opportuna e tempestiva azione diplomatica, da ottenere, secondo le istruzioni del re (26), se non il pieno risultato sperato di una completa revoca del Decreto del 2 luglio, almeno il suo indefinitivo aggiornamento.

Le trattative furono lunghe e difficili. Per consiglio di P. Lo Jacono fu messa da parte l'idea di trattare direttamente con la S. Congregazione dei VV. e RR., sia perché, avendo essa precedentemente deciso ed essendo stata la sua decisione approvata dal Pontefice, nulla poteva più innovare, se non

il 17 maggio 1846. Fu oratore dottissimo ed abilissimo per cui tenne varie volte quaresimali in Vaticano. Abilissimo confessore, fu direttore spirituale della sorella del Papa Leone XII; da questi era riservato in pectore per il Cardinalato. Dotato di grande prudenza, ricoprì importanti e delicatissime cariche, fra cui quella di Rettore del Collegio di Pagani e dal 1832 di Consultore Generale. Cfr SCHIAVONE, *op. cit.*

(23) Cfr ASN. AB. f. 852, fol. 42; *infra* doc. n. 10.

(24) Cfr ASN. AB. f. 852, fol. 38; *infra* doc. n. 8.

(25) P. Paolo Lo Jacono nacque a Siculiana (Agrigento) il 18 settembre 1807, professò tra i Redentoristi il 1. novembre 1829, divenne sacerdote il 21 novembre 1833 e morì a Frosinone il 31 marzo 1889.

(26) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 50; *infra* doc. n. 7: « Son questi i mezzi, oltre a quelli che le circostanze potran suggerirvi, che dovete adibire per piegare la S.C. a rivocare o almeno ad aggiornare indefinitivamente il sopracitato Decreto, pel maggior bene della Congregazione, che nata in questo Regno ci appartiene per tutti i riguardi ». Bisogna notare a questo punto che contrariamente a quanto sosteneva Ferdinando II delle Due Sicilie, S. Alfonso non fondò la Congregazione solo pel Regno di Napoli; aprì difatti nel 1755 un Collegio nello Stato Pontificio. Cfr O. GREGORIO, *S. Angelo a Cupolo prima fondazione estera redentorista*, in *Spicil. hist. C.SS.R.* 8(1955) 385 ss.

ne fosse stata nuovamente incaricata dal Pontefice stesso; sia perché essa era retta dal Cardinale Patrizi, ritenuto irriducibilmente avverso alle richieste ed agli interessi di Napoli; sia ancora perché non sarebbe stato possibile mantenere intorno alle trattative quello stretto e rigoroso segreto che la loro natura richiedeva. Si iniziarono quindi discussioni riservate col Segretario di Stato Cardinale Lambruschini, che, oltre ad essere il più competente negli affari riguardanti l'estero, era anche il più diretto collaboratore di Gregorio XVI da cui dipendevano, in definitiva, le ulteriori decisioni (27).

Si cominciò col cercare di convincerlo delle perniciose conseguenze che avrebbe avuto l'applicazione del Decreto del 2 luglio, il quale non solo modificava le Regole date da S. Alfonso alla sua Congregazione, ma le innovava in modo tale da mettere in serio pericolo la vita stessa dell'Istituto e, quel che più conta, la sua attività missionaria in Italia, in un momento in cui questa era sempre più necessaria, per combattere sul piano religioso l'avanzante protestantesimo e su quello politico il liberalesimo, che nelle campagne si trasformava facilmente da moderato in radicale, con sfumature talvolta socialistiche e comunistiche. Si chiedeva così che venisse emanato un Breve apostolico che, pur innovando, chiarisse e limitasse le modificazioni contenute nel Decreto, salvando quindi la forma, ma senza toccare e sminuire l'autorità assoluta di governo e le prerogative del Rettore Maggiore, né la sua residenza a Nocera dei Pagani.

I due colloqui, avuti, nella seconda quindicina d'ottobre e al principio di novembre, prima dal conte Ludolf e poi da P. Lo Jacono col Card. Lambruschini, sortirono in parte l'effetto desiderato. Nel corso del secondo colloquio, come il Lo Jacono riferisce direttamente a Ferdinando II, il Card. Lambruschini, dopo di aver messo in rilievo e discusso le varie difficoltà che, a suo avviso, si opponevano alla richiesta conchiuse chiedendo: « Come volete che si revochi un Decreto recentemente emanato dopo tanta maturità e lentezza, che si è fatto trascorrere un anno e di cui restò contentissima la persona venuta da Napoli a ciò incaricata? ». - « Il modo ne è facilissimo, rispose il P. Lo Jacono, ed io lo propongo siccome usitato ed ordinario. Per un affare di tanto peso un semplice Decreto è poco ». - « Vorreste un Breve?, interruppe il Cardinale penetrando l'idea ». - « Appunto, ripigliò il Lo Jacono, e nel Breve si faranno quelle modificazioni e spiegazioni, che si desiderano; tanto merita la Congregazione del SS.mo Redentore, che occupata al bene delle anime vuol conservare l'osservanza e lo spirito, e tanto si dee allo zelo di un Sovrano, che è religiosissimo ». Sorrise il Cardinale e conchiuse: « Fate dunque coteste modificazioni, e torneremo a parlarne più posatamente » (28).

Unitamente ai ragguagli sull'opera svolta, il P. Lo Jacono inviò anche la traccia sostanziale del Breve (29), così come egli pensava che dovesse

(27) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 38; infra doc. n. 8.

(28) Cfr ASN. AB. f. 852, fol. 33; infra doc. n. 11.

(29) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 31 ss.; infra doc. n. 13.

redigersi, perché venisse tempestivamente esaminata dal re e, se del caso, approvata o modificata, onde essere nel più breve tempo presentata al S. Padre, sicuro già della sovrana approvazione.

Al Lo Jacono fu risposto a stretto giro di posta l'otto novembre 1841 (30) e, ribadendogli più ampiamente le reali istruzioni, gli fu rimessa anche la traccia del Breve con le modificazioni apportatevi in quei punti che erano stati ritenuti più importanti. Per evitare ulteriori errori o cedimenti da parte del Rettore Maggiore, il Governo di Napoli si era preoccupato di ottenere da lui e dai sei consultori una preventiva approvazione della traccia del Breve. Ciò risulta da una loro stessa dichiarazione apposta a piè del testo, sia in originale, che in minuta (31).

In novembre le trattative con Roma non progredirono, anzi subirono una battuta d'arresto, in quanto, come comunicò da Roma il Ludolf il tre novembre, il Santo Padre aveva avuto notizia della lettera scritta il 16 agosto dal P. Ripoli al Card. Patrizi con la quale si annuiva a quanto era stato disposto col Breve del 2 luglio. Il Principe di Trabia (32) sottomise la comunicazione ricevuta dal Ludolf all'attenzione sovrana il 23 dicembre e, discusso con il re l'affare, provvide a compilare la risposta con la quale si trasmettevano le osservazioni e le decisioni di Ferdinando II (33). In questa lettera, che porta la data del 18 dicembre, ma che in effetti fu scritta e spedita il 23, come risulta dall'annotazione in calce alla minuta, il principe di Trabia faceva rilevare al Ludolf che: « ...giusto gli oracoli espressi dalla Maestà Sua... l'esistenza della lettera non è un sufficiente motivo di arrestarsi punto dal raddoppiare con calore ed energia gli uffizj e le pratiche ch'Essa d'ordine sovrano era incaricata per lo richiamo del noto Decreto Pontificio. Di fatti qual peso può manifestare in questa faccenda una semplice lettera particolare che forse inconsideratamente scrisse il d° Rettore Maggiore di riscontro all'E.mo Patrizi, appena gli venne comunicato il Pontificio Decreto? » Dopo avergli dato un certo numero di consigli, che in realtà equivalevano ad un vero e proprio rimprovero, così concludeva: « Non posso intanto che ripetere all'E.V. esser volere deciso di Sua Maestà ch'Essa colla maggior forza ed efficacia possibile non cessi d'insistere per far valere ed apprezzare le sode ragioni esposte, e gli uffizj che la Maestà Sua si è degnata di far praticare unicamente nel vivo interesse che nutre il Suo Real Animo per lo bene della detta Congregazione, che nata ne' Suoi Reali Dominj ha veduto tanto avventurosamente prosperare, mercè il regime che or si vorrebbe alterare ».

(30) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 27 ss., infra doc. n. 12.

(31) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 31 ss. in fine; infra doc. n. 13.

(32) Lanza e Branciforte Giuseppe, Principe di Trabia, Ministro degli Affari Ecclesiastici del Regno delle Due Sicilie.

(33) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 25; infra doc. n. 14. Sulla minuta vi è annotato: « Presentata a S.M. il giorno 23 Dic. 1841 da S.E. il Ministro di Trabia. - Lettera scritta al Conte di Ludolf in data di 18 Dic. 1841, riguardante la Congregazione de' Liguorini ».

Il Ludolf fu punto dal richiamo e raddoppiò i suoi sforzi, che peraltro, bisogna onestamente riconoscerlo, non aveva cessato di esercitare, per giungere ad una felice conclusione della controversia, in quanto tale poteva ormai definirsi l'affare dei Liguorini. Con una sua lettera del 23 dicembre (34), umiliata a Ferdinando II il successivo giorno 28, egli comunicava al principe di Trabia che, dopo un infruttuoso colloquio avuto col Card. Patrizi, rimasto fermo nel suo diniego, ne aveva avuto un altro col Card. Lambruschini, che si era convinto ad accettare un promemoria (35). Questo, concertato col P. Lo Jacono, fu rimesso il giorno 24 dicembre. Con esso, girando l'ostacolo della negata revoca del Decreto del 2 luglio, ed adattandosi al modo di pensare di Gregorio XVI e della Curia romana, si chiedevano alcune modificazioni, che in effetti mutavano sostanzialmente il Decreto ed equivalevano in pratica alla sua revoca.

Da una successiva relazione, presentata ai primi del gennaio 1842 direttamente a Ferdinando II dal P. Lo Jacono (36), sappiamo che questi, nella udienza ottenuta dal Papa il 6 dicembre precedente, dopo aver discusso di alcuni fatti di religione, aveva cercato di riprendere la discussione sull'affare dei Liguorini, ma che il Papa, che era stato fino a quel momento cortesissimo « ...mutò contegno e disse: *Non ne parliamo più; già hanno scritto essersi tutto messo in esecuzione* ». Alla richiesta del Lo Jacono di permettergli almeno di parlarne col Card. Segretario di Stato, Gregorio XVI rispose: « *Ebbene parlatene pure con lui* ». Ciò egli fece subito, aprendo così la strada al colloquio che il conte Ludolf ebbe col Lambruschini il successivo 17 dicembre.

Mentre avvenivano questi incontri e questi colloqui, un fatto nuovo si verificò nelle alte sfere dirigenti vaticane e fece bene sperare per il proseguimento delle discussioni in atto. Infatti a causa della morte del Card. Della Porta, il Card. Patrizi, fu destinato a sostituirlo come Cardinale Vicario, ed al suo posto, alla direzione della S. Congregazione dei VV. e RR., fu nominato il Card. Ostini, un porporato di più vasta preparazione e di più ampie vedute, e, cosa questa importantissima, per nulla impegnato nella controversia.

Solo alla fine del gennaio 1842 Ferdinando II fece trasmettere al P. Lo Jacono le sue osservazioni sulle nuove proposte da questi presentate alla S. Sede nel promemoria consegnato al Card. Lambruschini (37), e da questo ultimo letto ai primi di gennaio (38). Con esse si ribadiva l'errata convinzione napoletana che la Congregazione del SS.mo Redentore fosse stata fondata da S. Alfonso esclusivamente per i bisogni del Regno di Napoli e che a nulla sarebbe servita l'unione con gli oltramontani, se i varii governi non

(34) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 23; infra doc. n. 15.

(35) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 18; infra doc. n. 17 e 23.

(36) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 17; infra doc. n. 16.

(37) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 15/16; infra doc. n. 18.

(38) Precisamente il 2 gennaio 1842. Si rileva dalla memoria di P. Lo Jacono a Ferdinando II. Cfr infra doc. n. 18.

avessero accordato al Rettore Maggiore, residente a Nocera de' Pagani, piena libertà d'azione e piena giurisdizione sulle Case estere. Per quanto poi riguardava la nuova organizzazione da dare ai Capitoli ed alle Case, Ferdinando II, pur essendo consapevole del pericolo di una scissione della Congregazione, affermava di poter solo consentire che « ... il S.P. con nuovo Breve approvando e limitando il Decreto limitasse la divisione in Provincie e la creazione de' Provinciali alle sole Case oltramontane, che l'hanno dimandate, lasciando che le Case Cisalpine si governassero secondo la Regola, facendo intervenire i Rettori delle rispettive Case ne' Capitoli ». Così facendo, secondo lui, si sarebbe potuto notare con facilità se e da chi si era agito in buona fede. Quello che Ferdinando II non dice, ma che appare evidente, è che, nella sua diffidenza, riteneva che così facendo i rappresentanti delle Case del Regno delle Due Sicilie avrebbero sempre avuto la maggioranza nei Capitoli ed avrebbero assicurato, in ogni evenienza, la elezione a Rettore Maggiore di un Padre meridionale sensibile agli interessi napoletani e non manovrato, per fini politici, dall'estero.

Le trattative, sia perché il S. Padre si mostrava irremovibile, sia perché il Card. Ostini non aveva preso pieno possesso della sua carica, andarono per le lunghe e trascorse inutilmente, o quasi, il mese di gennaio e parte di quello di febbraio. Da Napoli però si urgenzava, perché l'affare si concludesse con soddisfazione; a tal fine il principe di Trabia richiese al Ludolf, il tre febbraio, di giustificare il suo lungo silenzio (durava dal 23 dicembre) e, comunque, di relazionare sullo stato delle trattative. Fu certamente in seguito a questa richiesta che il Ludolf si incontrò il 9 febbraio col card. Ostini. Nella risposta, inviata immediatamente dopo a Napoli, riferì che questo porporato era tanto ben disposto, da giungere a pregarlo anche « ...di scrivere a V.E., per la sovrana intelligenza, che dal canto suo non lascerà d'impegnarsi caldamente per conciliare questa interessante faccenda » (39).

Dopo altre alterne vicende, che non fecero proseguire per niente le trattative, stante il costante diniego di Gregorio XVI, il quale ancora l'otto marzo ad un nuovo accenno del Card. Ostini s'era inquietato e non aveva voluto « ...ascoltar nulla dell'affare... » (40), si giunse, alla fine del mese di marzo alla prima buona notizia. Infatti il 31 marzo il Ludolf finalmente comunicò che, per la prima volta, il Papa, pur rimanendo fermo alla condizione che il Rettore Maggiore dovesse obbedire dando esecuzione al Decreto del 2 luglio 1841, consentiva a fare « ...qualche dichiarazione da servir di spiegazione a certi articoli del noto Decreto » (41). L'irrigidimento del Papa non era il frutto di una caparbia ostinazione, come poteva apparire ad un osservatore superficiale, ma derivava dalla sua profonda convinzione che le decretate innovazioni, oltre a dare un più confacente assetto al governo della Congregazione, rispondevano anche, in certo senso ai voleri del Santo fondatore espressi negli atti del Capitolo del 1764. Nella stessa lettera del 31 marzo il

(39) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 13/14; infra doc. n. 19.

(40) Cfr AS. AB., f. 852, fol. 11/12; infra doc. n. 21.

(41) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 4; infra doc. n. 22.

Ludolf comunicava altresì che il Card. Ostini avrebbe, in pari data, scritto al Nunzio apostolico in Napoli. « Onde questi ne conferisca coll'E.V. Dallo stesso, V.E. conoscerà le dette dichiarazioni e per metterla più al caso di portarne un giudizio, credo bene rimetterle qui unita copia di un foglio che fu esteso in unione dal P. Lo Jacono e da me nel tempo, passato nelle mani del Segretario di Stato Lambruschini, nel qual foglio V.E. rileverà le spiegazioni che da noi si desideravano su gli articoli del noto Decreto sempre nel supposto caso di non poterne ottenere la revoca, come in oggi si verifica » (42).

Fin qui i documenti ritrovati. La resistenza del governo napoletano fece, successivamente, in modo che il Capitolo previsto dal Decreto del 2 Luglio 1841 non avesse luogo, per cui il Decreto stesso non fu completamente applicato. Il fuoco continuò così a covare sotto la cenere, e la crisi, per un momento sopita, scoppiò di nuovo con maggiore forza nel 1849 trascinandosi fino al 1853, quando le Case del Regno delle Due Sicilie furono erette in Congregazione autonoma e così si ressero fino al 1869 sotto il Rettorato Maggiore del P. Celestino Berruti (43).

DOCUMENTI

I. - Lettera della S. CONGREGAZIONE de' VV. e RR. al R.mo Padre Giovanni Camillo Ripoli, Rettore Maggiore della Congregazione del SS.mo Redentore. - Roma, 2 giugno 1840.

Arch. della Prov. Napoletana CSSR, Pagani. *Copia*. - La lettera originale si conserva nell'Arch. generale CSSR, Roma, sotto il n. XI A 6.

N. 8717 R.mo Padre

E' giunto a notizia di questa S. Congregazione de' Vescovi e Regolari, che la Paternità V.ra R.ma abbia spedito a Finale il Padre Baldari colla qualifica di Rettore di quel Collegio eretto dai Padri Liguorini di Vienna, non ostante che poco prima fosse stato deputato in Rettore del Collegio med.o il P. Dn Adamo Mangold.

Si è ancora riferito che il nuovo Rettore potrebbe introdurre delle variazioni nell'osservanza, come si pratica nelle Case del Regno di Napoli, benché questa S. Congregazione abbia già decretato che i PP. Liguorini della Congregazione di Vienna non possono essere costretti ad accettare le innovazioni altrove abbracciate.

In seguito di tali misure que' Religiosi hanno presentato i re-

(42) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 5; infra doc. n. 23.

(43) P. Celestino Berruti nacque ad Asti il 24 agosto 1804, entrò in Congregazione l'8 dicembre 1819 e fu ordinato sacerdote il 10 marzo 1827. Fu per molti anni Rettore della Casa di Napoli e nel 1855 venne eletto Rettore Maggiore della Congregazione nel Regno di Napoli. Nel 1869 dopo un autorevole accordo col P. Mauron, vide finalmente riunite le Case dell'ex regno di Napoli al resto della Congregazione. Morì a Resina (Napoli) il 18 maggio 1874. Per maggiori notizie cfr SCHIAVONE, *op. cit.*, pp. 181/89.

clami a questa S. Congregaz.e accompagnati da Lettere commendatizie di que' Vescovi i quali hanno fatto conoscere ancora i desiderii del Duca di Modena sull'oggetto di cui si tratta.

Essendo pertanto quel Collegio dipendente immediatamente dal Vicario G.le di Vienna, e trattandosi presso questa S. Congregaz.e la sistemazione di quella Congregazione con tutte le Case dipendenti, non è conveniente fare intanto alcun cambiamento.

Molto meno si possono introdurre le riforme sull'antica osservanza specialmente in materia di Povertà attesi i Decreti emanati da questa S. Congregaz.e.

Quindi la Santità di Nro Signore mi ha ordinato di significarle che la Paternità V.ra richiami il P. Baldari, il quale non può incontrare la soddisfazione di que' religiosi e di quella popolazione, lasciando al Governo di quella Casa il P. Mangold, e che nulla innovi rapporto alla Casa medesima, e alle altre dipendenti dal Vicario G.le di Vienna, *inconsulta Congregatione*.

Nel partecipare gli Ordini di Sua Santità debbo poi inculcare alla Paternità Vostra la pronta esecuzione de' medesimi, acciocchè apparisca che il richiamo venga direttamente da Lei, e così la S. Congregazione non si trovi nella necessità di eseguire direttamente quanto di sopra il S. Padre ha prescritto, e Dio sempre la guardi.

Roma, li 2 Giugno 1840

Al piacere della Paternità V.ra R.ma

C. Cardinale Patrizi Prefetto
F. Arcivescovo di Tarso Segretario

2. - Procura del Rett. Magg. GIO. CAM. RIPOLI per il Padre Pier Luigi Rispoli. - Pagani, 18 luglio 1840.

Arch. della Prov. Napoletana CSSR, Pagani. *Copia*. Il documento si trova in *Annali più rimarchevoli della Congreg. del SS.mo Red.e, 1841*. - L'originale si conserva nell'Arch. generale CSSR, Roma, sotto il n. XI C 80, 14.

Procura fatta dal R.mo P. Rett.e Mag.e al P.e Rispoli, per mandarlo in Roma.

Dovendosi trattare in Roma alcuni affari interessanti, che riguardano il bene e vantaggio della n.ra Cong.ne specialmente la divisione delle n.ve Case in tante Provincie collo stabilimento de' Vicarj Provinciali delle med.e colle loro attribuz.i da destinarsi di Vicarj dal Rett.e Mag.e e sua Consulta G.le, non potendo di persona andare in Roma; perché impedito ed occupato dalle tante cure della Carica di Rett.e Mag.e., Io come Sup.e G.le di tutta la

Cong.ne del SS.mo Red.e, colla presente scritta e sottoscritta di mio carattere, e dietro il parere, e consenso de' miei Consultori G.li, costituisco per mio Procuratore particolare, *ad hunc actum*, Voi P.D. Pier Luigi Rispoli Consult.e e Segret.o G.le della med.a a potere agire e trattare il sud.° affare della divisione delle Provincie s.ndo il piano segnato colla mia firma, e con q.lle de' miei Consult.i G.li, dichiarando avere per rato e fermo, q.to da Voi sarà stabilito sull'oggetto in mio nome, e della sud.a mia Consulta G.le.

Nocera de' Pagani 18 Lug.° 1840

Gio. Camillo Ripoli del SS.mo Red.e Rett.e Mag.e

3. - Proposizioni per il regime della Congregazione fatte dal Rettore Maggiore e dalla Consulta Generale.

Piano di sistimaz.e pel Regime dell'Istituto del SS.mo Red.e, ordinato e diviso in Provincie.

- 1°. - Il titolo che avrà chi presiede ad una Provincia de' Padri Ligorini sarà il molto R.do P. Vicario del R.mo P. Rett.e Mag.e.
- 2°. - Il Vicario non potrà essere eletto, se non ha almeno anni 20 di oblazione, e se non sia stato Rett.e almeno per 3 anni.
- 3°. - L'Elezione d'ogni Vicario sarà fatta dal R.mo P. Rett.e Magg.e e suoi Consultori G.li, come anche l'elezione de' tre Consultori Provinciali, il p.mo de' quali sarà anche Ammonitore, il 2° sarà Segretario, ed il 3° sarà Archivista della Provincia.
- 4°. - L'Elezione di Vicario non si faccia mai insieme con i Rettori, ma sempre un anno dopo.
- 5°. - Il Vicario durerà nella carica per tre anni, e non sarà confermato senza importantiss. motivi.
- 6°. - Il Collegio della residenza del Vicario sarà definito dal R.mo P. Rett. Mag.e, secondo il maggiore comodo della Provincia, e dal med.° saranno stabiliti i Collegj che dovranno appartenere ad ogni Provincia.
- 7°. - Il Vicario avrà q.lla facoltà, che gli concederà il R.mo P. Rett. Mag.e, come suo Delegato, e rappresentante per il bene sp.le e temporale delle Comunità che gli saranno affidate.
- 8°. - Il Vicario colla sua Consulta farà la ricez.e de' Giovani, e dopo di averli trovati idonei per l'onestà de' natali, per la

vocaz.e, pe' costumi, per la sanità, per l'abilità, e patrimonio potrà ammetterli al noviziato; ma non potrà ammetterli all'oblazione senza la formale accettaz.e del R.mo P. Rett. Magg.e, e Consulta G.le, secondo la Regola, altrimenti l'oblaz.e sarà inutile e nulla.

- 9°. - Il Vicario manderà il notamento de' Stud.ti al R.mo P. Rett. Magg.e, e dal med.° attenderà la risoluz.e di potersi ordinare i Giovani a titolo di Sacro Patrimonio, s.ndo la Reg.a approvata da Bened° XIV.
- 10°. - Il Vicario con suoi Consultori esaminerà gli Stud.ti alla fine dell'anno scolastico, e deciderà del passaggio agli studi Esteriori, così pure i Giovani ordinandi; come pure esaminerà i Sacerdoti per l'amministraz.e del Sacramento della Penitenza, e per la idoneità alla Predicaz.e, e trovandoli capaci, ne domanderà permesso al R.mo P. Rett. Magg.e, per impiegarli nelle opere del n.ro Istituto.
- 11°. - Il R.mo P. Rett. Mag.e può mutare uno Studentato da una Provincia all'altra per il maggior profitto de' Giovani. In tal caso la Provincia dovrà somministrare per vitto, vestito, ed altro carlini 2 per ogni Studente.
- 12°. - Il Vicario nella fine del triennio de' Rettori, proporrà al R.mo P. Rett. Mag.e due Soggetti per ogni Collegio, ed il Rett. Magg.e colla sua Consulta G.le n'eleggerà quei che crederà più idonei, egli spedirà la patente s.ndo è stato stabilito dalla n.ra Regola. Così anche proporrà i Soggetti per Maestri di Novizj, Lettori, e Prefetti. I due Consultori di ogni Rett.e, e l'Ammonitore del med°, saranno stabiliti dal Vicario e suoi Consultori.
- 13°. - Il Vicario potrà accettare e donaz.i, legati, eredità, e tutt'altro, che potrà essere utile per il mantenimento de' Collegi, ma non potrà ricevere più di 1500 scudi di rendita per ogni Collegio; potrà bensì ricevere sino a duemila scudi di rendita ne' Collegi di Noviziato, e Stud°, di sua dimora e residenza.
- 14°. - Il Vicario potrà riunire i PP. Missionarj da varj Collegj della sua Provincia per disimpegnare le Missioni grandi, e di molta importanza.
- 15°. - Il Vicario visiterà in ogni anno i Collegj della sua Provincia; trovando Soggetti inosservanti, darà loro q.lle pene che sono s.ndo lo spirito della n.ra Regola. Se poi il R.mo P.

Rett. Magg.e di Persna, o per mezzo d'un suo Consult.e G.le volesse fare d.a Visita, allora il Vicario desisterà per q. l'anno, essendo sempre fermo il dritto del R.mo P. Rett.e Mag.e di visitare tutti i Collegj della Cong.ne, come unico Superiore G.le.

- 16°. - In ogni fine dell'anno dopo che il Vicario avrà fatta la visita darà conto al R.mo P. Rett.e Mag.e dello stato della Provincia con questo metodo: Stato personale indicante: Numero de' Soggetti - età - anni d'oblazione - abilità - osservanza, ed inosservanza di Soggetti. Stato reale indicante: introito - esito - pesi perpetui - ed altro rimarchevole.
- 17°. - Il Vicario potrà mutare di stanza i Padri, ed i F.lli dei Collegj della sua Provincia per giusti motivi. Per cambiare di stanza da una Provincia all'altra, si richiede sempre l'ubbidienza del R.mo P. Rett.e Mag.e.
- 18°. - Il Vicario non darà mai permesso a' Soggetti di viaggiare per curiosità, di visitare famiglie per rapporti d'amicizia, di andare nelle proprie Case, senza motivi espressi nella regola, vigilando sempre onde i Soggetti siano raccolti, e studiosi in Casa, siano zelanti travagliatori nelle opere del S. Ministero.
- 19°. - Il Vicario andando nelle Missioni, sarà sempre Egli il Superiore in preferenza di qualunque Rett.e.
- 20°. - Il Vicario nella Casa di sua residenza presiederà a tutti gli atti della Comunità: sempre che vorrà fare il Capitolo alla Comunità ne' sabati, e predicherà nella n.ra Chiesa sempre che vorrà.
- 21°. - Il Vicario riceverà la petizione di chi domanda la dispensa da' voti, esaminerà i motivi della domanda, riferirà tutto al R.mo P. Rett.e Mag.e, al q.le apparterrà d.a dispensa dare s.ndo la Regola.
- 22°. - Il Vicario avrà la facoltà di formare il processo di un Suddito inosservante, insubordinato, ed ostinato, ma sempre colla sua Consulta Provinciale. Il Decreto della espulsione però si dovrà sempre firmare dal R.mo P. Rett. Mag.e, e sua Consulta G.le, altrimenti sarà nulla.
- 23°. - Il Vicario se riceverà qualche richiesta di fondaz.e nuova, esaminerà se sia utile, e spedito, ne darà parere al R.mo P. Rett.e Mag.e, ed alla Consulta G.le a cui si apparter-

rà prendere la fondaz.e de' nuovi Collegj, per maggioranza di voti decisivi s.ndo la Regola.

- 24°. - Dovendosi lasciare un Collegio per giusti motivi, si richiede necessariamente che ci sia Decreto del R.mo P. Rett. Magg.e e Consulta G.le. Il Vicario potrà avere un laico oblato de' più anziani che gli preparerà qualche servizio, ma sia attento ad uniformarsi in tutto ad essere di esempio a tutti per la esattezza della vita comune.
- 26°. - Il Vicario potrà esigere da ogni Collegio scudi 8 annui per le spese di posta, segreteria, ed altro, quali saranno amministrati dal Rett. del Collegio di sua residenza come anche q.sto Rett. sarà il Proc. G.le, ed amministrerà i beni della Provincia, se mai vi fossero, dovendone dar conto in ogni anno al R.mo P. Rett. Magg.e, alla Consulta G.le e Procuratore G.le.
- 27°. - I Vicarj, e Procuratori delle Provincie, se avranno a trattare affari in Roma, non devono intraprendere viaggi spessosi, ma saranno obbligati incaricarne il Procuratore G.le residente in Roma, per evitare di vedere una folla di Procurat.i, che sarebbe una cosa indecentissima.
- 28°. - Il Vicario sia fermo nel sostenere l'osservanza, specialmente in materia di povertà, come sta espresso nella Regola approvata da Benedetto XIV, con la spiega fatta dal Capitolo del 1764 dal n.ro Fondatore S. Alfonso M^a de Liguori, e non permetta diminuzione e alteraz.e di d^a Regola in materia di povertà, e si ricordi che la Sagra Cong.ne de' Vescovi e Regolari ha deciso : *quoad paupertatem vero standum Regulae*; ed in q.to punto sia vigilantissimo, onde i dubbiosi non alterassero una regola di tanta importanza.
- 29°. - Nel Capitolo novennale, e nel Capitolo della elez.e del R.mo P. Rett. Magg.e intervorranno a darne i voti il P. Vicario, ed i due Deputati della Provincia eletti da' Rett.i de' Collegj della Provincia stessa, i quali saranno convocati nel Collegio di residenza del Vicario Provinciale, che ne sarà il Presidente.
- 30°. - Se in tempo di Capitolo G.le si trovasse morto il P. Vicario, supplirà a dare il voto in Capitolo il suo I° Consultore.
- 31°. - Se muore il Vicario nel triennio del suo governo, farà da Vicario il suo p.mo Consultore Ammonitore, e supplirà per

I° Consultore il p.mo d'ingresso della Casa di residenza del Vicario.

- 32°. - In ogni fine di triennio tutti i Vicarj si presenteranno nel mese di 8bre al R.mo P. Rett.e Mag.e, e Consulta G.le, e daranno conto del loro governo, e dello Stato della Provincia. I lontani potranno farlo per Procuratori.
- 33°. - Se il Vicario, o qualunque altro Superiore subalterno non fosse di buona condotta, o lasciasse innovare qualche cosa sulla Regola, potrà esserne deposto dal R.mo P. Rett. Mag.e col parere della Consulta G.le, e sarà subito surrogato un altro Soggetto in sua vece.
- 34°. - Se il R.mo P. Rett. Mag.e volesse concedere facoltà più estese ai Vicarj, che sono in molta distanza dalla sua residenza lo potrà a suo piacere, s.ndo il maggior bene della sua Cong.ne.
- 35°. - Tutte le facoltà sp.li nell'amministraz.e del Sacramento della penitenza, e tutte le benediz.i concesse, ed indulgenze, ancorché avessero bisogno di speciale, specialiss.a ed individua menzione, si concedono dal R.mo P. Rett.e Mag.e a tutti i suoi Vicarj, ed a tutti quei Soggetti che si stimeranno da' Vicarj medesimi.
- 36°. - Ogni Provincia darà al R.mo P. Rett.e Mag.e annui scudi 40 per sostenere le spese della Segret.a G.le, della posta, e di qualche altra spesa imprevista, e ciò perché ordinata la Cong.ne in Provincie, non le resta altro a fare fronte per le spese necessarie per la carica. Ogni Vicario ne farà il ratizzo pe' Collegj della sua Provincia, ed averà cura far capitare detta somma al R.mo P. Rett.e Mag.e.
- 37°. - Il R.mo P. Rett.e Mag.e terrà quattro Collegj Generalizj a sua elezione. Q.sti non dipenderanno da alcun Vicario, ma saranno governati immediatamente da Lui. Q.do poi dovrà celebrarsi il Capitolo G.le, i Rett.i e vocali di queste Comunità elegeranno anche due Deputati per votare in Capitolo. Essi si uniranno nel Collegio di residenza del R.mo P. Rett.e Mag.e, ed Egli ne sarà il Presidente, ed in sua mancanza il Vicario lasciato dal med°.
- 38°. - I Rett.i de' Collegj in tutti gli affari si dirigeranno al P. Vicario, in caso di appello, ricorreranno al R.mo P. Rett.e Mag.e, come all'unico e solo Sup.e G.le.

39°.- Il R.mo P. Rett.e Mag.e destinerà per una o due Provincie un Consultore G.le, il quale sarà come il relatore per gli affari di q.lla Provincia, per cui cercherà di starne informato, riferisce al R.mo P. Rett.e Mag.e, ma nulla potrà disporre.

40°.- La denominaz.e delle Provincie sarà rilevata dalla Città, o Paese, ove sta la residenza del Vicario Provinciale.

Firme : Gio. Camillo Ripoli Rett.e Mag.e
 Biaggio Panzuti Consult.e G.le Ammonitore
 Vincenzo Fusco Consult.e G.le
 Claudio Ripoli Cons.e G.le
 Giuseppe Papa Consult.e G.le
 Domenico de Vivo Consult. G.le
 Pier Luigi Rispoli Consult.e G.le Segretario.

4. - Lettera della S. CONGREGAZIONE de' VV. e RR. al Rett. Magg. Gio. Cam. Ripoli. - Roma, 4 agosto 1841.

Arch. della Prov. Napoletana CSSR, Pagani, *Copia*. - La lettera originale si conserva nell'Arch. generale CSSR, Roma, sotto il n. XI B 67, 1.

N. 10011 R.mo Padre

L'incremento della Congregazione del SS.mo Redentore, e la propagazione delle Case, e Collegii anche oltre a' Monti, esigeva che si prendessero dalla S. Sede de' Provvedimenti onde stabilire un Regime conveniente, che fosse adattato ad una Congregaz.e così diffusa in remote regioni, ed a cui non si poteva provvedere nelle Regole formate allorché la Congregazione si restringeva soltanto a qualche Casa nel Regno di Napoli. Questa necessità si sentiva maggiormente ne' Luoghi più distanti ne' quali con maggiore difficoltà vi si poteva direttamente comunicare col Rettore Maggiore dell'Istituto.

Si è occupato per tanto una Congregazione particolare deputata dalla Santità di Nostro Signore, della sistemazione della Congregazione Liguorina, e già è stato emanato l'opportuno Decreto.

In questa Lettera si trasmette il Decreto, ed il foglio di quesiti che si rimettono al futuro Capitolo Generale.

Roma. In data 4 Agosto 1841.

N.B. Per il testo del Decreto (2 VII 1841) vedi: *Acta integra Capitulorum generalium CSSR, 1749-1894*, Romae 1899, pp. 301-303. Questa edizione è stata fatta secondo l'originale del documento che si conserva nell'Arch. generale CSSR, Roma, sotto il n. XI B 67, 2.

5. - Lettera del Rett. Magg. GIO. CAM. RIPOLI al Card. Costantino Patrizi. - Pagani, 16 agosto 1841.

Questo documento non si è potuto ritrovare.

6. - Dichiarazione dei Padri riuniti a Napoli circa il decreto del 2 luglio 1841.

Arch. della Prov. Napoletana CSSR, Pagani, *Copia*. Il documento si trova in *Annali più rimarchevoli della Congreg. del SS.mo Red.e, 1841*.

Dichiaraz.e fatta da noi tutti ch'eravamo in Napoli.

Noi qui sottoscritti Sacerdoti Professi della Cong.ne del SS.mo Red.e avendo conosciuto, che la Sacra Cong.ne de' Vescovi e Regolari in data 2 Lug^o 1841 ha emanato un Decreto nel quale si esprime, che ad istanza de' Sacerdoti della Cong.ne med.a, il n.ro Sommo Pontefice Gregorio XVI si è degnato ordinare, che la n.ra Cong.ne sia divisa in Provincie, con tutti gli altri Articoli, che sieguono: Dichiariamo, che tale domanda è stata avanzata senza nostra intelligenza, e che noi non abbiamo mai voluto, né vogliamo innovaz.e alcuna intorno al governo della n.ra Cong.ne, contro le Regole approvate dalla S. Memoria di Benedetto XIV da noi professate, eccettuata la spiegaz.e intorno al Voto di povertà fatta nel Capitolo G.le del 1764 e riconosciuta dal succennato Decreto all'articolo p.mo.

In fede N.N. ec. ec. ec.

7. - Lettera di GIUSEPPE LANZA e BRANCIFORTE, Principe di Trabia (1), al Conte Costantino Ludolf (2). - Napoli, settembre 1841 (3).

Archivio di Stato, Napoli. Archivio Borbone, f. 852, fol. 50 ss. *Minuta* (4).

Essendo a cuore al Re N.S. la prosperità della Congregazione del Santissimo Redentore, tanto utile al bene spirituale de' Suoi popoli, sente la M.S. la necessità di rimuovere qualunque cagione, che possa farla degenerare dall'alto suo scopo.

E tale senza dubbio si mostra alla Sua Sovrana Intelligenza un Rescritto novissimo della S.C. de' Vescovi e Regolari, confermato dal Santo Padre sotto il dì 2 luglio 1841... con cui si pretende dividere tutta la Congregazione in sei Provincie, e queste governate da altrettanti Provinciali assistiti da due Definitori, e da un

(1) Ministro degli Affari Ecclesiastici del Regno delle Due Sicilie.

(2) Ambasciatore del Regno delle Due Sicilie presso la S. Sede a Roma.

(3) La data esatta va collocata intorno al 25/26 settembre 1841.

(4) Alla prima stesura, largamente corretta, sono allegate due copie di segreteria occupanti i fogli fino al 70.

Procuratore per l'amministrazione temporale. Questi Provinciali con due Discreti per ogni Provincia dovranno per l'avvenire formare i Capitoli Generali, decidervi tutte le quistioni di generale governo, ed eleggere il nuovo Rettore Maggiore; cose tutte contrarie alle Regole approvate da Benedetto XIV, e sanzionate da' Sovrani antenati della M.S.; e ciò che è peggio, tutte queste novità si vogliono imporre ad istanza di pochi novatori, e senza previo consenso, anzi senza alcuna intelligenza della massima parte de' Congregati, i quali avrebbero dovuto almeno essere intesi prima di cangiarsi essenzialmente le Regole da essi professate. Tanto è stato rigorosamente osservato il segreto in questa faccenda per lo spazio di un anno, che anche dopo un mese da che il Decreto fu firmato e spedito per la esecuzione, la maggior parte de' Congregati lo ignora, e domanda ansiosa di che si tratta.

Quindi è facile ad ognuno immaginare il fermento, l'agitazione, il tumulto in tutte quelle case soggette al dominio della M.S. ed in quelle ancora dello Stato Pontificio, non meno per le novità, che pei modi violenti ed arbitrarii con cui si pretende introdurle.

E questo precisamente dovete far osservare per ottenere che il Rescritto sia rivotato, l'imminente pericolo di una generale dissoluzione, poichè non essendo ligati i Congregati che con semplici voti, quanto è facile che vedendosi così soverchiati con novità che non han professato, e che loro malgrado si vogliono loro imporre, si creda ognuno sciolto dal debole legame che alla Congregazione l'unisce?

Tanto avvenne ai tempi dello stesso Santo Fondatore, quando per opra di un certo P. Majone si attentò di cangiare le Regole, e forse allora con miglior fine di evitare molti estremi. Tanto è di peggio deve ora temersi, che lo spirito della prima istituzione dopo un secolo è da supporsi sia in decadenza.

E qui bisogna far riflettere che tanta ritrosia ed avversione ai cambiamenti non può dirsi capricciosa, ma per l'opposto è ben giusta e motivata, poichè di circa 200 Sacerdoti sparsi in 22 Case, che formano tutta la Congregazione di quà delle Alpi, 120 sono già investiti delle diverse cariche che ammettono le Regole. A questi si aggiungano le nuove cariche, che vogliono introdursi al numero di 12 a 15 ed avremo sopra 130 Superiori ed Uffiziali: un terzo più de' sudditi. Ecco dunque il primo Stabilimento composto più di Superiori che di Sudditi, vale a dire capacità e meriti maggiori, ciò che è contro il senso comune. Ma questo non è tutto. E i pochi Sudditi vorranno restare indietro?

No certamente. Quindi ecco mille ambizioni in campo, e que-

ste non potendosi soddisfare col vero merito, si ricorrerà a' mezzi di corruzione. E questi mezzi donde si avranno? Dall'abuso del Santo Ministerio.

Ecco dunque distrutta la vita comune. Ecco l'accanimento di partiti in luogo della carità e della pace. Ecco discreditata e prostituita l'opera delle Missioni. Eccola divenuta pietra d'inciampo, e di rovina pei popoli.

E non occorre lusingarsi, che dovendosi creare questi nuovi Uffiziali dal Rettor Maggior con quelle facoltà che crederà opportune, si conterranno fra i limiti che loro si prescriveranno; che anzi è da credersi che vorranno esser tali, come lo sono negli altri ordini Religiosi con tutte quelle preminenze, esenzioni, e privilegi che la consuetudine e la corruttela ha introdotto. Un esempio recentissimo detesta tuttavia la Congregazione nell'attuale Procurator Generale, che in aperta contradizione del Rettor Maggiore, e dietro una scandalosa contestazione sostenuta contro del suo capo, ha già ottenuto dalla S.C. della Disciplina, tutte le facoltà, privilegii, ed esenzioni che godono gli altri Procuratori Generali: Fratello che lo serve; mantenimento a peso delle Case; indipendenza dal Superiore dove risiede; Segretario particolare etc, etc. (Rescritto de' 21 Maggio 1838).

Si prevede inoltre da' buoni Ligorini che istallati i nuovi Provinciali, gli individui di ciascuna Provincia si faranno ligj del proprio Provinciale con discapito forte della unione e della dipendenza al Rettore Maggiore, e questi disarcicandosi in gran parte de' doveri che l'assistono sopra de' Provinciali ne avverrà senza dubbio, che né l'uno né gli altri adempiranno a' loro doveri; il Rettor Maggiore col pretesto che incombe ai Provinciali; i Provinciali colla solita scusa che essendo temporanei non possono riparare i disordini senza farsi dei nemici. Ciò che porterà inevitabilmente la rovina dell'intera Congregazione.

Si è detto che la divisione della Congregazione in Province vien prettamente dal bisogno di provvedere al governo di tante Case aperte in diverse regioni, e dalla somma difficoltà di celebrarsi i Capitoli generali secondo la forma prescritta dalle Regole. Si risponde in primo luogo che le Regole dando al Rettore Maggiore pieni poteri nel governo della Congregazione, può supplire coi Visitatori a tutto quello che dovrebbero fare i Provinciali. Aumentando inoltre i poteri del suo Vicario generale all'estero, e creando se occorre nuovi Vicarii nelle regioni più lontane, potrà conseguire lo stesso intento. In quanto a' Capitoli generali novennali si possono omettere senza disordini. Resta solo a provvedersi pei Capito-

li Generali nell'elezione del Rettore Maggiore e per questi che male sarebbe celebrarli a norma delle Regole? Anzi quanto di bene potrebbe risulturne per tutta la Congregazione trovarsi uniti i Rettori e i Vocali di tutte le Case per conferire assieme de' bisogni di tutte e di ciascuna di esse? Alla fine ciò verificar si dovrebbe dopo la vita di ogni Rettor Maggiore, ed anche in questi casi rarissimi, si può supplire col mezzo de' Procuratori, senza essere obbligati tutti ad intervenire di persona, purché da' novatori non si vorrà più appresso distruggere la perpetuità del Rettor Maggiore e ridurre la carica a tempo, come in tutti gli altri ordini religiosi, ciò che affretterebbe la totale rovina della Congregazione come l'ha preveduto lo stesso Santo Fondatore in un foglio scritto di sua mano vicino a morte, con cui ha scongiurato ed imposto ai suoi Congregati di mantenere a vita la carica di Rettor Maggiore.

Del resto a chi esagera il numero de' voti ne' Capitoli Gen.li bisogna far avvertire che innovate una volta le Regole con togliere il voto a chi di diritto appartiene, si accorderà appresso per impegni, ed intrighi agli Ex provinciali, agli Ex consultori gen.li, e Procuratori, a' Lettori emeriti, agli anziani di Provincia, agli Aggregati etc, etc, e i primi esempi si daranno nel prossimo Capitolo. E allora bisognerà convenire che fu del male il rimedio peggiore. Meglio è dunque lasciar le cose come stanno, o al più diminuire il numero de' Vocali indirettamente, apponendovi delle condizioni di una certa età, di uffizi esercitati, di meriti acquistati etc.

In ultimo farete osservare, che stante la legge novissima della promiscuità assoluta tra le due Sicilie, non possono erigersi in Province separate le case al di là del Faro. In conseguenza resterebbe una sola Provincia in tutto il Regno, lo che è inutile potendo governarsi meglio dal Rettor Maggiore e da' suoi Consultori, che dal Provinciale e da due Consultori. Sicché per questo Regno non può aversi la divisione in Province.

In quanto allo Stato Pontificio si faccia riflettere che di circa cinquanta individui tra Sacerdoti e laici, che risiedono nelle cinque case esistenti in detto Stato, sopra 40 appartengono a questo Regno e l'erezione in Provincia di quelle Case sarà il segnale di farli tutti rimpatriare, prescindendo dalle misure che questo R.le Governo dovrebbe prendere per impedire l'emigrazione all'Estero di operarii di cui ha tanto bisogno negli Stati Suoi.

Ed è inutile sperare che si aumenti il numero de' Congregati, poichè sia per i requisiti indispensabili ai recipiendi, sia per la vita austera e laboriosa, sia per i limitati mezzi di sussistenza che

si hanno, sia per l'espurgo continuo degli individui di mala volontà, sia per tutti questi motivi, la Congregazione non è stata, né sarà mai più numerosa di circa 200 individui se non allora quando cadrà in rilassatezza, lo che Dio non voglia.

Son questi i mezzi, oltre a quelli che le circostanze potran suggerirvi, che dovete adibire per piegare la S.C. a rivocare o almeno ad aggiornare indefinitivamente il sopracitato Decreto, pel maggior bene della Congregazione, che nata in questo Regno gli appartiene per tutti i riguardi.

8. - Esposizione del Padre PAOLO DOMENICO LO JACONO a Ferdinando II. - Roma, settembre 1841.

ASN. AB., f. 852, fol. 38. *Autografa ma non firmata.*

Il P.re Lo Iacono ha ricevuto dal suo P. Generale uno scritto consegnatogli immediatamente da S.M. (D.G.) colle sue stesse mani. Siccome però in esso non parla la Maestà Sua ma una terza persona, così egli si prende la libertà di rispondere col presente foglio tralasciando quelle formalità, che si converrebbe adoperare in una lettera, non intendendo qui di fare, che una semplice esposizione di fatti, ed un sottomettere talune considerazioni. Compreso lo scribente P. Lo Iacono d'altissima meraviglia, e d'inestimabile gratitudine al vedersi onorato di tanta fiducia, si farà un dovere di corrispondere. Ed è anche per questo che scrive coll'informe suo carattere, a ritenere cioè per sua parte il più inviolabile segreto.

Innanzitutto il P. Lo Iacono, come ricevette sabato mattina il noto foglio, si recò subito da S.E. il Sig. Conte Ludolf, secondo l'ordine avutone, e si convenne riunirsi di nuovo la seguente domenica, anzi anche ieri mattina venne a trovarlo egli stesso il Sig. Conte, per concertare i mezzi da adoperare, e la via da tenere.

Il P. Lo Iacono è d'avviso non trattare colla Congregazione, benchè nel foglio ricevuto gli s'insinui di trattare con essa. E ciò per le gravissime ragioni che qui si sottomettono. 1° E' inutile parlare con alcuno di essa S.C., poichè avendo deciso, ed essendo stata approvata dal S. Padre la decisione, non può nulla innovare, se il S. Padre stesso non ne la incaricasse. 2° Sarebbe anzi nocivo il parlarne, poichè *modo segretario* non è facile tenere il *segreto*; e questo è l'anima del *negozio*.

Lo scribente dunque ha suggerito a S.E. il Sig. Conte Ludolf che ne parli segretamente coll'E.mo Segretario di Stato, il quale può prendervi ingerenza, essendo cosa che in gran parte riguarda

l'estero. Questa prevenzione è utilissima per realizzare il progetto, che qui ora si espone.

E' difficile ottenere una revoca del Decreto della S.C., tutto a petizione delle Case oltremonti, e coll'annuenza del Rettor Maggiore. Il P. Lo Iacono avendo letto il foglio rimesso da S. Maestà, ed insieme il Decreto, ha potuto osservare, che quest'ultimo è suscettibile di ulteriori spiegazioni, le quali si possono fare secondo le idee del foglio, e lo spirito della prima fondazione. Queste spiegazioni non si crede opportuno chiederle dalla stessa S.C., che sarebbe un dipendere da molti ed ottenere poco; dovrebbero agire col S. Padre immediatamente e col Card. Lambruschini dopo di esserne questo secondo prevenuto e convinto; ed ottenerle a questo modo. Si rappresenti che per un affare di tanto rilievo un semplice Decreto è poco, sarebbe necessario un Breve apostolico, e per altro è consueto che dietro una decisione della S.C. si forma un Breve. In questo Breve si verrebbero facendo le spiegazioni analoghe, ed oltretutto conformi alle modificazioni che si vogliono. Ad esempio. Il Decreto dice che vi siano sei Provinciali, il Breve potrebbe dire che siano Visitatori provinciali con giurisdizione non permanente. Tali sono infatti nella religione Teatina, la quale crea *Visitatores provinciarum*, ma che non hanno giurisdizione se non nel tempo della visita, ed in quella Casa che visitano. A questo modo spiegando e dichiarando il Decreto non si revoca e può andarne in diliegno. Ben inteso che prima di chiedere il Breve siasi convenuto col Card. Lambruschini, che è il Segretario de' Brevi, le modificazioni le quali esser debbano. Il S. Padre anche più soavemente s'indurrebbe senz'allarmarsi con una revoca assoluta. E' poi assai meglio trattare col S. Padre e col Card. Lambruschini, che colla Congregazione.

Due cose intanto sarebbero a fare; secondo il debole avviso dello scribente. L'uno è non solo sospendere l'esecuzione del Decreto, ma far sì che il Rettor Maggiore non dia passi almeno decisivi per le facoltà da comunicarsi all'Estero. L'altro è combinare per la domanda di esso Breve, che dovrebbe farsi dallo stesso Rettor Maggiore, al quale non è necessario che si manifestino le modificazioni, che si vogliono poi domandare; se si crede doverglisi tenere occulte.

Il Rettor Maggiore, o chi altri ha qui agito, bisogna credere, che non hanno compresi i legami, che dal Decreto si sono imposti nella Congregazione di Sant'Alfonso. Quell'esiggere, che il Capitolo Generale debba aspettare la norma che gli sarà data dalla S.C. per fare i suoi decreti; quell'imporre che i decreti fatti si

debbono poi sottomettere alla stessa S.C. non si è veduto, nè si vede in nessuna religione o Congregazione; poichè tutte, dopo l'approvazione delle prime regole o costituzioni, s'appronteranno i decreti, che credono necessari, e non li sottopongono alla S.C. Il non potere fondare nuove Provincie, o dividerne una formata in due, è un torre alla Congregazione la facoltà innata di regolare i suoi affari interni, e cose simili.

Le cose poi che sono suscettibili di spiegazione, e perciò di modificazioni secondo le idee dello scritto, che ha sott'occhio il P. Lo Iacono, nel Decreto sono le seguenti.

Num. 2 del Decreto.

L'ufficio del Vicario Generale duri pur dieci anni. Si può spiegare, che sia eletto per cinque anni, ma non può durare più di dieci.

Numero 4.

Il Vicario Generale dia il catalogo de' soggetti ogni anno, e di ciascuno una breve informazione, che contenga l'età, l'ingresso, gli studi, l'ingegno, la condotta morale, la carica ed il modo come l'esercita.

Num. 5.

Pur l'elezione del Vicario Generale ha bisogno di spiega. Non si dice se i Provinciali debbano congregarsi, o ciascuno debba far la nomina separatamente. Neanco si dice se il Vicario generale può rispettare la terna de' Provinciali; pare che sì, giacchè si esige che sia approvata da lui prima di proporla al Rettor Maggiore. E se può rigettarla, deve rifarsi dai Provinciali o no?

Num. 6.

Si parla del primo Capitolo generale, a cui debbono intervenire i Provinciali e due Socj; non si dice chi dovrà eliggere questi Socj; e si potrebbe modificare dicendo che la venuta de' Provinciali, ossia Visitatori co' Socj s'intenda per questo solo Capitolo, che non fassi per la elezione del Rettor Maggiore, salvo il dritto della voce attiva, perchè l'ha dalle regole di prima fondazione.

Num. 8.

Si è detto come potrebbe modificarsi. In esso parlasi della residenza de' Provinciali da determinarsi dal Vicario generale, si potrebbe aggiungere, se pare, anche qui una dipendenza dal Rettor Maggiore.

Num. 13.

Dicesi che l'elezione dei Provinciali dev'essere confermata dal

Rettor Maggiore; bisognerà spiegare se può ricusarsi per la conferma.

Tutto ciò si è scritto colla debita sommissione a chi è di lunga mano più savio. Intanto essendo necessario una piena intelligenza delle regole di prima fondazione, poiché si ha da parlarne spesso e con sicurezza di non errare, e non convenendo chiederne qui una copia a questi Padri, si prega mandarne una di costà al più presto.

Non si tralascerà di fare osservare, che tante Religioni si sono governate senza Provinciali, ma immediatamente da' Generali. Tra queste non è l'ultima la Religione Teatina, la quale prima dell'invasione francese contava circa 70 case, e fuori l'Italia ne aveva in Germania, in Francia, in Spagna, in Portogallo, nelle Indie; ed ai Capitoli generali, che pur si facevano ogni tre anni, talvolta si son trovati 87; e tutto andava bene con ordine e pienissima tranquillità per circa tre secoli, senza mettere la quistione della Polonia, dell'Armenia, della Georgia, del Borneo ed altri remotissimi luoghi che dipendevano solo dal Generale.

9. - Lettera di FERDINANDO II al Padre Paolo Domenico Lo Jacono. - Napoli, settembre 1841.

ASN. AB., f. 852, fol. 45. *Minuta.*

Ponderate le riflessioni del degnissimo P. Lojacono nel suo foglio, si conviene sulla condotta a tenersi, e si dà la preferenza di trattare direttamente col Santo Padre e con l'E.mo Cardinale Segretario di Stato.

Si conosce indispensabilmente necessario che intanto si sospenda l'esecuzione del Decreto anche per l'Estero, almeno definitivamente, e si è nella sicurezza che per questo lato *res est adhuc integra*. Le modificazioni indicate si trovano sensate, e in gran parte conformi allo spirito delle Regole Originarie, ma si crede con fondamento che non bastino a calmare l'allarme di *novità*, che non si vogliono affatto e fa d'uopo in ogni conto evitare, e perciò si fanno le seguenti osservazioni:

1. - Che i nuovi Provinciali secondo il Decreto si chiamino Visitatori Provinciali nel Breve importa poco. La Congregazione resterà divisa in Provincie? Sì. E questo non si vuole in questo Regno; nè può ammettersi senza rovinare l'opera delle Missioni per le quali fa d'uopo di un continuo movimento di soggetti, e sen-

za discapito della promiscuità fra le due Sicilie, e senza spopolare le case dello Stato Pontificio, come si è avvertito nel primo foglio.

2. - I Visitatori Provinciali avranno maggior giurisdizione de' Visitatori che può creare il Rettor Maggiore secondo le Regole? Avranno altri privilegi, esenzioni ecc. ecc. Se così è, ecco moltiplicati gli Uffici, ecco snervata la giurisdizione del Rettor Maggiore, ecco aperta la via ai partiti, alle ambizioni, agli intrighi, come si è detto nel citato foglio.

Per tanti imponenti motivi, niente si dovrà innovare su questo punto, ma dichiararsi solamente che a mantenere sempre più in vigore la disciplina regolare il Rettor Maggiore a norma delle Regole debba ogni anno spedire quel numero di Visitatori che sarà necessario all'oggetto, destinando a ciascuno quelle cause che crederà opportuno di affidarsi, senza parlar di Soci i quali se occorre, potranno a suo tempo destinarsi. Terminata la visita ognuno ritornerà al suo posto, come si è praticato finora. Così per l'Italia è necessario a farsi. Se per l'Estero si credesse indispensabile la divisione in Provincie si faccia pure, non essendovi gli stessi inconvenienti.

3. - Ciò posto non è ammissibile l'intervento de' Visitatori e socj ne' Capitoli Generali almeno per l'Italia; anche perchè i Visitatori sogliono essere o Consultori Generali o Rettori che hanno voto ne' Capitoli. Per le case all'Estero potranno destinarvi i Procuratori, come si è fatto altre volte, qualora non potranno intervenire personalmente tutti i chiamati secondo le Regole o restringerne il numero se si vuole, prescrivendo ne' Vocali altri requisiti.

4. - In ordine al Vicario Gen.le all'Estero si approvano le modificazioni indicate nel foglio del P. Lojacono.

5. - Si lodano parimenti le savissime riflessioni, che ei va facendo sulle restrizioni pregiudizievoli all'autorità di una Corporazione canonica, non che del Rettor Maggiore e de' Capitoli Generali che si vogliono introdurre col nuovo Decreto, e dovrà la Congregazione continuare a godere di tutta l'indipendenza e libertà che godono le altre Religioni e Congregazioni approvate.

In questo senso è concepita una nuova supplica del Rettor Maggiore, e suoi Consultori al Santo Padre, di cui l'originale si rimette al Conte Ludolf e la copia si unisce a questo foglio per Suo Regolamento. Niun cambiamento deve ammettersi almeno per le case d'Italia dello stato come si sono governate sinora, e come le Regole prescrivono. Si crede con fondamento che nemmeno il Santo

Padre voglia novità contro le Regole, e che la Sagra Congregazione non sia difficile a condisendere ai voti degl'Italiani, perchè si contentano in qualunque guisa gli Oltramontani. Tutto il resto si attende.

10. - Lettera del Rett. Magg. GIO. CAM. RIPOLI e dei sei Consultori Generali al Sommo Pontefice Gregorio XVI. - Pagani, 24 settembre 1841 (1).
ASN. AB., f. 852, fol. 42 ss. *Copia*.

Beatissimo Padre

Il Rettor Maggiore e Consultori Generali della Congregazione del SS. Redentore prostrati appiè della Santità Vostra si fanno un dovere di rassegnarle umilmente che il Decreto della Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari de' 2 Luglio corrente anno sul nuovo Regime dell'anzidetta Congregazione ha prodotto un dispiacere generale in tutti i Congregati dispersi in queste Case di Regno e nello Stato Pontificio. Nel tempo stesso che tutti protestano la loro venerazione, ubbidienza e sommissione ai voleri della Santità Vostra, protestano eziandio con umiltà e fermezza di non aver mai domandato la nuova forma di governo che col lodato Decreto si prescrive, e di voler vivere e morire in Congregazione con quelle Regole che hanno professato, e colle quali da più di un secolo si è governata senza alcuna innovazione.

Ed affinchè la Santità Vostra non creda che queste umili rimostranze di tutta la Congregazione di questa parte d'Italia sieno insussistenti e capricciose, si credono gli Oratori obbligati in coscienza di rilevare alla Santità Vostra i punti principali di opposizione tra le prescrizioni del nuovo Decreto, e le Regole approvate dalla S.M. di Benedetto XIV.

È per *primo*. Il Governo della Congregazione secondo le Regole è affidato al solo Rettor Maggiore; non se ne divide con altri Officiali l'assoluta Autorità e tutte le Case senza alcuna menzione di Provincie e di Provinciali vengono assoggettate alla immediata dipendenza del Rettore Maggiore come sinora si è praticato (Par. III C. I). Col nuovo Decreto divisa in Provincie la Congregazione, s'introduce un nuovo grado di giurisdizione, nuove Autorità, altre dipendenze finora sconosciute.

In II° luogo. Danno le Regole una forma precisa de' Capito-

(1) Nella copia esistente nell'Arch. della Prov. Napoletana CSSR, Pagani, la data apposta a piè delle firme è: « 23 7bre 1841 ».

li generali così novennali come nel caso della elezione del Rettore Maggiore, e vogliono l'intervento di tutti i Rettori delle Case e de' loro Vocali, oltre de' Consultori e Procuratori Gen.li e del Rettore Maggiore nei Capitoli novennali e ciò al doppio importantissimo scopo e di discutersi assieme i bisogni spirituali e temporali di tutta la Congregazione e di ciascuna delle sue Case e di eligersi un capo di comune soddisfazione e concordato dalla generale opinione (Par. III N. 9).

Col nuovo Decreto oggetti di tanta importanza dovranno trattarsi da' soli Provinciali coi loro socj, esclusi senza motivo tutti i Rettori e Vocali delle Case che pure sono i soli che possono conoscere i bisogni proprj ed apportarvi rimedio. Quindi ciò che si vede con grave cordoglio in tanti Ordini Religiosi, i Capitoli ridotti a formalità inutili, radicati i disordini per opera di quegli stessi che dovrebbero rimuoverli, e che all'opposto han premura di occultarli essendone la cagione; il governo ambito, perpetuato e diviso fra pochi.

Per III°. Ad oggetto di estinguere persino il germe dell'ambizione le Regole prescrivono uniformità in tutto e per tutti nonostante i diversi loro impieghi e qualità (Par. II° Cap. I°).

Col nuovo Decreto creandosi nuovi Officiali col grado di Provinciali, e quindi con tutti quei privilegi, esenzioni e preminenze che godono negli altri Ordini Religiosi si appresta un nuovo pabolo all'umana ambizione.

Per IV°. L'opera delle Missioni secondo le Regole è l'unico primario scopo della Congregazione: per quest'opera siamo pochissimi *massis multa*, Padre Santissimo, *operarii autem pauci*. Il Rettor Maggior chiamato principalmente a dirigerla coi Rettori sono costretti a fare un movimento continuo di soggetti idonei al disimpegno delle parti diverse che formano le Missioni complete, giusta il metodo sapientissimo del Santo Fondatore.

Col nuovo Decreto divisa la Congregazione in Province, quanto sarà intralciato codesto movimento! Quanto più scarso il numero degli operarj per pretesti che non mancheranno a' nuovi Officiali di esentarsene! Quanto a malincuore travaglieranno questi pochi a vista degli oziosi loro fratelli!

Per ultimo dicono le Regole espressamente che al solo Capitolo Generale è riservato il diritto e l'Autorità di formare nuovi Statuti, ma questi, lungi di promuovere il bene della Congregazione, ne attraversano il fine, qual'è l'opera delle Missioni come si è mostrato, ne mettono in pericolo l'esistenza dando luogo a te-

mer l'uscita de' migliori soggetti che l'abbandoneranno, e ciò che fa più pena, ciò che è certissimo che niuno de' Congregati ha conosciuto anticipatamente le novità che se gl'impongono: nel preambolo del Decreto si asserisce che i Congregati le hanno immaginate, le hanno proposte, le hanno enixis precibus domandate. Hinc Presbjteri ecc. ecc.

Che se a tutto quanto finora si è esposto dagli Oratori si degnierà Vostra Santità di aggiungere che per la legge novissima di questo Regno sulla promiscuità delle destinazioni e delle cariche, la Provincia Siciliana prescritta nel Decreto non può aver luogo, e l'altra negli Stati di Vostra Santità, composta di soggetti quasi tutti napoletani e che già cominciano a protestarsi di voler ripatriare, non potrà sussistere. Vedrà la Santità Vostra con quanto accorgimento gli Oratori al piano proposto dalla Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari e precisamente dal n. 25 a 26 dichiararono a pieni voti e con la loro firma « che le Case d'Italia restino come lo erano, sotto l'immediato governo del Rettor Maggiore e giusta la Regola (Par. III Cap. 1. & 2). Ed alle Case de' Regni fuori d'Italia sì per la lontananza, che per la diversità delle lingue, sì per l'incompetenza de' climi, si destineranno i Vicarj. Quindi al Capitolo novennale e a quello dell'elezione del Rettore Maggiore interverranno a dare il voto delle Case d'Italia i Rettori ed i Vocali delle Case stesse come sta stabilito nella Regola (Par. III. C. 1 & 9.) e dalle Case de' Regni fuori d'Italia essendo troppo difficile intervenire tutti i Rettori e Vocali delle Case interverranno perciò a dare i voti il Padre Vicario e due Deputati della Provincia eletti dai Rettori e Vocali della Provincia stessa, i quali saranno convocati nel Collegio di residenza del Vicario Provinciale che ne sarà il Presidente ».

Ed è questa, Beatissimo Padre, questa e non altra la grazia che con nuove, pressanti e caldissime istanze vengono gli Oratori a dimandarla per l'amore di Gesù Redentore, della SS.ma Vergine e di S. Alfonso. Si degni la Santità Vostra ordinare che la nostra minima Congregazione in tutta la sua estensione continui a governarsi come si è governata finora colle sole Regole approvate dalla Santa Sede senza cambiamento alcuno; e come da tre secoli si è governato l'insigne Istituto Religioso de' Padri Teatini ne' di cui Capitoli Generali sono intervenuti talvolta sino ad 87 votanti. E qualora credesse nel Suo alto Intendimento di dover fare qualche cambiamento per il buon governo delle Case Oltramontane, dichiarare, preghiamo, che questi non debbono aver luogo per le

Case d'Italia; ma che debbono essere governate come sinora colle sole Regole originali.

Tanto implorano, tanto sperano e l'avranno.

Nocera de' Pagani 24 Settembre 1841.

Giovanni Camillo Ripoli del SS. Redentore Rettore Maggiore.
 Vincenzo M.a Fusco del SS. Redentore Consultore Generale.
 Biagio Panzuti del SS. Redentore Consultore Generale.
 Giuseppe Papa del SS. Redentore Consultore Generale.
 Claudio M.a Ripoli del SS. Redentore Consultore Generale.
 Doménico de Vivo del SS. Redentore Consultore Generale.
 Pier Luigi Rispoli del SS. Redentore Consultore Gen. e Segretario Gen.le.

11. - Lettera del P. PAOLO DOM. LO JACONO a Ferdinando II. - Roma, novembre 1841.

ASN. AB., f. 852, fol. 33. *Autografa ma non firmata.*

Pervenuta il 6 Nov^e 1841 in Palermo mandata da N. (1).

Il P. Lojacono mentre da una parte sottomise all'alta intelligenza di S.M. (D.G.) talune considerazioni riguardanti il noto decreto, proponendo il modo come ottenerne le modificazioni conformi alle costituzioni e regole ed allo spirito dello scritto, che egli la prima volta avea ricevuto; dall'altra non lasciò di recarsi dall'E.mo Segretario di Stato e de' Brevi, dopo che gli aveva parlato il Sig.r Co. Ludolf. Il Cardinale fece al P. Lo Jacono di molte difficoltà, che furono con ragioni e con dei fatti non poco appianate. Conchiuse il sullodato E.mo chiedendo: «come volete che si revochi un Decreto recentemente emanato dopo tanta maturità e lentezza, che si è fatto trascorrere un anno e di cui restò contentissima la persona venuta da Napoli a ciò incaricata?». - «Il modo ne è facilissimo, rispose il P. Lo Jacono, ed io lo propongo siccome usitato ed ordinario. Per un affare di tanto peso un semplice Decreto è poco» ... «Vorreste un Breve?», interruppe chiedendo il Cardinale, penetrando l'idea. «Appunto, ripigliò il P. Lo Jacono, e nel Breve si faranno quelle modificazioni, e spiegazioni, che si desiderano; tanto merita la Congregazione del S.mo Redentore, che occupata al bene delle anime vuol conservare l'osservanza, e lo spirito, e tanto si dee allo zelo di un Sovrano, che è religiosissimo». Sorrise il Cardinale e conchiuse: «fate dunque coteste modificazioni, e torneremo a parlarne più posatamente».

(1) Ferdinando II era in quel periodo in visita a Palermo.

Avendo ora ricevuto il secondo scritto, il P. Lo Jacono si affretta sottomettere la traccia sostanziale del Breve, perchè mentre il Sig. r Conte Ludolf quanto prima recherà la supplica al Santo Padre già ritornato, e poi anche lo stesso P. Lo Jacono rappresenterà al S. Padre medesimo le ragioni per la revoca, ovvero almeno modificazione del Decreto, venga costà esaminato, ed ove è necessario, sia emendato e corretto, e così poi si chiedano colla sicurezza d'incontrare la sovrana approvazione, le modificazioni; se non può aversi la revoca totale del noto Decreto.

12. - Lettera di FERDINANDO II al P. Paolo Dom. Lo Jacono. - Palermo, 8 novembre 1841.

ASN. AB., f. 852, fol. 27 ss. *Minuta.*

Risposta al Padre Lojacono

Palermo 8 Nov. 1841. - Si sono mandate due copie della presente al P. Lojacono a Roma.

Si è ricevuto un secondo Foglio dal R.mo Padre Lojacono in ordine a' Liguorini: Dallo stesso si rileva la singolar prudenza con cui si è aperta la negoziazione coll'E.mo Segret° di Stato e si sono concepute le migliori speranze, che l'esito corrisponderà perfettamente alle giuste vedute del Re N.S. per la prosperità della Congregazione del SS° Redentore che tanto l'è a cuore.

La traccia o minuta del Breve annessa al citato Foglio dopo maturo esame s'è creduto necessario di modificarla in quelli punti, che sono di maggior momento, e così modificata si restituisce, onde potersi minutare il nuovo Breve.

Soprattutto non si può mai abbastanza raccomandare allo zelo, e diligenza del R.mo Padre Lojacono, che le Regole originali del Santo Fondatore approvate da entrambe le potestà restino intatte senza cambiamento alcuno, ed esclusa qualunque novità. L'esperienza di un secolo ci ha convinto abbastanza che con quella Regola SS.ma la Congregazione ha prosperato, e biasimevole sarebbe ogni cimento di novità.

Per il voto di povertà si è detto che si osservi secondo la dichiarazione che se ne fece nel Capitolo del 1764, lo che non può, né deve dirsi innovazione, perchè fatta dallo stesso S. Fondatore a maggior schiarimento delle stesse Regole, che precisamente sul punto meglio dichiarato dell'amministrazione de' beni de' Congregati particolari e propri, non v'ha dubbio che sieno oscure, ed è perciò che la Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari col

nuovo Decreto ha promesso a' Congregati di poter far uso della accennata dichiarazione del S. Fondatore.

Si richiama inoltre l'attenzione del lodato Padre R.mo, perché colla divisione in Provincie, che si permette alle Case oltramontane, non si debiliti l'autorità del Capo unico ch'è il Rettore Maggiore, né si smembri l'unità del Corpo. Questa divisione di poteri è l'invenzione diabolica del Nostro Secolo; Che però fa duopo derivare scrupolosamente dall'unico Capo ogni altro potere, che si vorrà accordare a' nuovi uffiziali che andranno a crearsi sotto qualunque nome, e questi poteri sempre a beneplacito dello stesso Capo.

Sotto questa veduta è piaciuto assai la sapientissima precauzione che si è consecrato al N. 1° della traccia, cioè, che se avesse il Rettor Maggiore un altro Individuo più degno, che non fosse nominato, può eleggerlo assolutamente. E si noti al proposito, che la Congregazione è stata sempre così gelosa su questo punto, che nel Capitolo Gen.le del 1817 avendo accordato al Rettore Maggiore degli aiuti straordinari per lo disbrigo degli affari allora importanti, per lo ritorno del Re Ferdinando I in questi Reali Domini, volle con molta prudenza che il Soggetto di cui si sarebbe servito il Rettor Maggiore avesse il nome di *Agente Amovibile*, e non se ne contano più di due dal 1817 sino al 1824, quando furono aboliti. Che se nel Capitolo Gen.le del 1793 soffrì che avessero il nome di Vicarii Provinciali, non fu che per il bisogno urgentissimo, che allora vi era di Ufficiali forniti di autorità straordinaria per la riunione della Congregazione fin allora scissa, e perciò quasi distrutta. Cessato il bisogno coll'unione, che si operò felicemente, cessarono ancora i Vicarii Provinciali, che non durarono nemmeno l'intera vita de' primi Eletti, che furono quattro, cioè per la Sicilia, per le Calabrie, per gli Stati Pontifici, e per gli Oltramontani. Da quell'epoca sino ad oggi non si è fatto parola né di Provincie, né di Vicarj Provinciali.

E tutto questo si è accennato per far avvertire, che andrebbe errato chiunque sperasse di trovare negli antecedenti della Congregazione le Traccie delle Provincie, e di Provinciali, e che a mantenere la pace bisogna star fermo alle Regole originali in materia di Governo, che si vuole unico, assoluto, e da cui tutti derivano e tutti dipendono gli altri poteri.

Si fa osservare parimenti, che col nuovo Breve la divisione in Provincie si permetterebbe alle sole Case transalpine, restando quelle d'Italia, e delle Isole adiacenti come si trovano. Intanto col Decreto la Casa di Finale nel Modenese resta aggregata alle Transalpine. Fa d'uopo ben determinare questo punto. Pare che la di-

sposizione del nuovo Breve fosse più consentanea alle Leggi Geografiche. Ma non per questo si pretende suscitare nuovi reclami per parte degli Oltramontani. Si faccia come meglio si crederà più espediente per la pace, ma si rimuova ogni dubbio.

Finalmente si avverta a serbare la massima riservatezza in queste negoziazioni sino a che si sarà impetrato il nuovo Breve, e specialmente a' Liguorini oltramontani, loro aderenti, ed a tutta codesta Legazione Austriaca, la quale si sa quanto interesse ha preso nelle presenti controversie, e forse non sempre allo scopo del vero bene di tutto l'Istituto, e delle stesse Case oltramontane. E così avviene allora quando figli inesperti osano dar Leggi a' Genitori, e avverso al Capo vanno ad insorgere temerariamente le membra. Madre, e Capo dell'Istituto Ligorino è qui e se si vuol bene e prosperità altrove fa d'uopo cercarla nell'unione con queste Case.

A quest'oggetto avrebbero dovuto i Ligorini Oltramontani impetrare, come han fatto i Gesuiti dall'Imperatore, e Re, e dagli altri Governi rispettivi la totale dipendenza dal Rettor Maggiore, ma è questo, precisamente, che non si è voluto finora dagli stessi Liguorini, e forse per non lodevoli motivi.

13. - Abbozzo del Breve.

ASN. AB., f. 852, fol. 31. *Minuta con firme autografe* (1).

Traccia del Breve

Essendo stato fatto dalla Congregazione de' Vescovi e Regolari un Decreto con cui si dà alla Congregazione intitolata del SS.mo Redentore una nuova forma di Governo diversa, il Rettor Maggiore co' sei Consultori Generali ci hanno fatto conoscere: non essere stata loro intenzione di ottenere tutto ciò, e che almeno nell'Italia, ed Isole adiacenti non possono mettersi in esecuzione i nuovi regolamenti, senza pregiudizio della domestica disciplina, e della vita comune, che tuttavia si conserva, e senza ritardare l'importantissimo Ministero delle Sacre Missioni, a cui mira il loro Santo Istituto, oltre a tante circostanze estrinseche, le quali sono di ostacolo. Hanno perciò umilissimamente chiesto, che quel Decreto sia in parte meglio spiegato, ed in parte modificato, secondo le circostanze de' luoghi in cui attualmente si ritrova estesa la Congregazione, senza allontanarsi dalle prime Costituzioni e Regola del Santo Fondatore, approvate da Benedetto XIV.

(1) La prima traccia del Breve, tutta di mano del P. Lo Jacono, trovasi a fol. 36 ss.

Noi dunque, volendo secondare la loro giusta brama, dichiariamo: (1) Che il Vicario del Rettor Maggiore, cui potrà darsi, se si vuole il titolo di Vicario Gen.le sia eletto dallo stesso Rettor Magg. dietro la nomina che appresso si dirà, ma se avesse un altro Individuo più degno, che non fosse nominato, può eleggerlo assolutamente. L'ufficio di Vicario per sé durerà non meno di cinque anni, potrebbe tuttavia essere confermato per altro quinquennio, e la durata non sarà più che dieci, come nel Decreto si prescrive. (2) Che la divisione in Provincie non è obbligatoria, e se le circostanze l'esigono, si faccia solo per le Case che sono, o si apriranno al di là delle Alpi, restando le Case d'Italia, e di Isole adiacenti governate dal Rettore Maggiore, nel modo come prescrivono le Costituzioni e Regole nella Parte III, come si è finora praticato. (3) Che volendosi al di là delle Alpi farsi la divisione, si osservino, e mantengano i limiti dal Decreto prescritti. I Provinciali siano Visitatori, con quelle facoltà che saranno determinate da' Capitoli Generali, da eliggersi dal Vicario, e i suoi Consultori, e da approvarsi dal Rettor Maggiore. I Visitatori Provinciali faranno la nomina del nuovo Vicario, la manderanno al Vicario attuale, che facendovi le sue osservazioni, la trasmetterà al Rettor Maggiore, per la elezione. In caso di morte del Vicario determinerà il primo Capitolo Generale quello che dovrà farsi, e come eleggere il successore. (4) Ne' Capitoli Generali, salvo restando il diritto di intervenire i Rettori e Vocali delle Case d'Italia, ed Isole adiacenti, per quelle che sono al di là delle Alpi, possono intervenire de' Visitatori, e ciascuno con due Procuratori eletti da chi è di dritto. (5) In tutto il resto si osservi quanto alla formazione delle Leggi, delle Ordinazioni, delle Elezioni e Governo ciò che si stabilisce nella terza Parte delle Costituzioni e Regole e specialmente a Cap. II § II num° 12. Vogliamo però, che i Vicarii, i Consultori, i Visitatori non abbiano dritto a titoli, preminenza, esenzioni, dopo spirata la loro carica, e nel tempo stesso della carica, tanto i Visitatori provinciali, o Procuratori, quanto i Consultori, possono secondo il bisogno, e la circostanza essere adoperati nell'Esercizio delle Sagre Missioni. Restando nel lor vigore tutte le Costituzioni.

(1) Si desidera denominato Vicario Delegato dal Rettor Maggiore colla facoltà di Subdelegare. Tutto il resto uti jacet.

(2) Uti jacet.

(3) Per la parte della divisione in Provincie delle Case Oltramontane, uti jacet. L'altra parte che riguarda la facoltà de' Provinciali, Visitatori secondo il Decreto, ciò sia: Che abbiano quelle

facoltà che il Rettor Maggiore crederà in Domino di accordargli, e ciò tanto per la prima volta che in prosieguo, e per se sempre. Questo è un articolo di somma importanza, che non bisogna lasciare alla discrezione de' Capitoli Generali.

Ciò che si dice nel caso di morte del Vicario Delegato, fa d'uopo di determinato [*illegibile*], e di non lasciarlo nemmeno alla discrezione del Capitolo Generale. Quindi potrebbe determinarsi che nel caso [*illegibile*] facoltà del Rettor maggiore destinarvi un Soggetto di sua fiducia.

(4) Uti jacet.

(5) Uti jacet.

Si avrà inoltre tutta la premura perché nel Breve sia chiaramente mantenuta ed espressa la Unità del Corpo, l'Unità della Giurisdizione, e che per il voto di povertà si possa fare uso tutto considerato delle dichiarazioni fatte dallo stesso Santo Fondatore nel Capitolo Generale del 1764.

Noi qui sottoscritti approviamo il presente foglio, con tutte le note marginali.

Gio. Camillo Ripoli del SS. Red. Rett.e Magg.e
 Pier Luigi Rispoli del SS. Red. Cons. e Segr. Gen.le
 Vincenzo Maria Fusco del SS. Red. Consultore Gen.le
 Giuseppe Papa del SS. Red. Consul.re Gen.le
 Biagio Panzuti del SS. Red. Consultor Gen.le
 Domenico de Vivo del SS.mo Red. Consultore Gen.le
 Per il Padre D. Claudio Ripoli Consultore Generale,
 infermo ed assente Giov. Gius. Sabetti.

14. - Lettera del Principe di TRABIA al Conte Costantino Ludolf. - Napoli, 18 dicembre 1841.

ASN. AB., f. 852, fol. 25. *Copia* (1).

Copia

Confidenziale
 Riservata

Eccellenza

Mi ho fatto un dovere di umiliare a Sua Maestà il Re N.S. il foglio di V.E. del dì 3 del corrente mese, in cui si contengono i

(1) Sulla lettera è annotato: « Presentata a S. M. il giorno 23 Dic^o 1841 da S.E. il Ministro il Principe di Trabia. Lettera scritta al Conte di Ludolf in data de' 18 Dic^o 1841, riguardante la Congregazione dei Liguorini ».

ragguagli che si è sentita dare sullo stato dell'affare relativo alla Congregazione del SS° Redentore, e i di Lei divisamenti sulla condotta che ha giudicato di adottare, stante la conoscenza avutasi dal S. Padre di una lettera scritta a' 16. Agosto ultimo dal Rettor Maggiore al Cardinale Patrizj.

Mi permetterà V.E. che le faccia osservare, giusta gli oracoli espressissimi dalla Maestà Sua, che l'esistenza della detta lettera non è un sufficiente motivo di arrestarsi punto dal raddoppiare con calore ed energia gli uffizj, e le pratiche ch'ella d'ordine Sovrano era incaricata per lo richiamo del noto Decreto Pontificio. Di fatti qual peso può manifestare in questa faccenda una semplice lettera particolare che forse inconsideratamente scrisse il d° Rettor Maggiore di riscontro all'E.mo Patrizj, appena gli venne comunicato il Pontificio Decreto? Sieno qualsivoglia le espressioni d'ossequio, e le proteste di adesione e di osservanza del Rettor Maggiore alle disposizioni emanate, non potrà da ciò menomamente rimanere attenuata la forza delle ragioni rassegnate in seguito, dopo matura riflessione, in una formale supplica dallo stesso P. Rettor Maggiore, e da' Consultori Generali della Congregazione per ottenere il richiamo del Decreto anzidetto, il di cui adempimento sarebbe produttivo de' più gravi inconvenienti. La cosa quindi non può cambiare di essenza per l'occorso incidente, e niuno più di V.E. ch'è tanto consumata nel maneggio degli affari, e di tanti lumi fornita, avrebbe dovuto valutarne la frivolezza, e senza esitazione adoperarsi a distruggere ogni sfavorevole impressione, se pure si fosse destata, facendo por mente, ed avvalorando con quell'impegno e fermezza che si conviene i non pochi validissimi argomenti che se Le sono somministrati a sostenere il nostro assunto, e non fermarsi ad un atto del Rettor Maggiore che, giudicandolo col maggior rigore, potrebbe essere al più riguardato come una pruova di debolezza.

Non posso intanto che ripetere all'E.V. esser volere deciso di Sua Maestà ch'ella colla maggior forza ed efficacia possibile non cessi d'insistere per far valere ed apprezzare le sode ragioni esposte, e gli uffizj che la Maestà Sua si è degnata di far praticare unicamente nel vivo interesse che nutre il Suo Real Animo per lo bene della detta Congregazione, che nata ne' Suoi Reali Dominj ha veduto tanto avventurosamente prosperare, mercè il regime che or si vorrebbe alterare.

Mi auguro che V.E. penetrandosi della viva premura che ha S.M. per questo affare, voglia in corrispondenza spiegare tutto il suo noto zelo perché i Sovrani voti sieno pienamente soddisfatti;

ed in tale fiducia mi rimango in attenzione de' suoi graditissimi riscontri.

Gradisca i sentimenti dell'alta stima e distinta considerazione con che mi pregio di ripetermi. Di V.E. - Napoli 18 Dicembre 1841 - Div° Obb.mo Serv.e - Il Principe di Trabia - A S.E. il Sig.r Conte di Ludolf Ministro Plenipotenziario in Roma.

15. - Lettera del Conte COSTANTINO LUDOLF al Principe di Trabia. - Roma, 23 dicembre 1841.

ASN. AB., f. 852, fol. 23. *Copia* (1).

Copia

Confidenziale

Riservatissima

Eccellenza

Ho ricevuto il veneratissimo foglio confidenziale riservato dell'E.V. sotto la data del 18 corrente, e pria di tutto mi permetta per mia giustificazione di aver l'onore di rammentarle l'ultimo paragrafo della mia Lettera dei 3: « *Nulla certo si trascurerà in zelo, attività ed energia accoppiandola però ad una prudentiale scaltrezza voluta dalla natura di questo spinoso affare reso difficile nella sua soluzione dalle circostanze contraddittorie che l'accompagnano* ». Non mai con ciò ho voluto dire che mi arresterei punto dal raddoppiare con calore ed energia i miei uffizi e pratiche, ma soltanto di regolarmi (sempre coll'intesa del P. Lojacono, come mi è stato ordinato) con una più che ordinaria prudenza. Posto ciò, avrò l'onore di far conoscere a V.E.

Che Venerdì scorso 17 andante ebbi una lunga e seria conferenza con questo Cardinale e Segretario di Stato, il risultato della quale fu che indussi il Cardinale dopo non poche difficoltà ad accettare uno scritto concertato tra me, ed il P. Lojacono che lo stesso mi deve rimettere in giornata, e che dimani passerò nelle mani del Segretario di Stato. Pria di tale conferenza ne aveva tenuta un'altra col Cardinale Patrizj, la quale fu senza risultato, giacché, come spesso suole accadere, ognuno restò nell'opinione di prima, e benché lo prevedeva, conoscendo con chi trattava, non volli lasciar tentato anche tal mezzo, per aver così più forte ragione d'intendermela direttamente col Cardinale Lambruschini, il quale dal principio della trattativa si riferiva sempre al Cardinale Patrizj.

Una circostanza inaspettata si offre in oggi favorevole alle no-

(1) Sulla lettera è annotato: « Umiliata a S.M. il Re la mattina del 28 Dicembre 1841 dal Ministro degli Aff.i Eccl.ci. - Risposta del Conte Ludolf ».

stre pratiche ed è: che colla morte del Cardinale della Porta accaduta ne' scorsi giorni il Cardinale Patrizj è stato promosso alla carica che copriva il defunto di Cardinale Vicario, e alla Congregazione dei Vescovi e Regolari viene destinato il Cardinale Ostini. Questo è un vantaggio per noi, giacché oltre ad avere l'Ostini più mente, e più larghe vedute, è senza antecedenti in questo affare, e ben conosce V.E. con quale tenacità una mente debole s'ostina a mantenere e difendere l'opera della sua creazione, ed era il caso col Cardinale Patrizj.

Ecco quanto per ora supplico V.E. di portare all'alta cognizione di Sua Maestà il Re Nostro Signore nel mentre ho l'onore di sottoscrivermi colla più alta considerazione, e profondo ossequio. Dell'Eccellenza Vostra - Roma 23 Dicembre 1841 - Umilissimo ed Obb.mo Serv.e - Conte Ludolf - A Sua Eccellenza il Sig. Principe di Trabia Consigliere di Stato, Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici.

16. - Memoria del P. PAOLO LO JACONO a Ferdinando II. - Roma, 1^a decade di gennaio 1842 (data probabile).

ASN. AB., f. 852, fol. 17. Memoria autografa.

In continuazione di quanto il P. Lo Jacono aveva fatto conoscere alla Maestà del Re N.S. (D.G.) sulla fine del mese di Novembre scorso in una carta che fu presentata personalmente dopo i sedici Dicembre, si fa un dovere renderla informata delle operazioni fatte posteriormente, e del corso cui so, che pare vada pigliando migliore aspetto; anche per attendere ulteriori ordini sovrani, e migliori lumi e direzioni.

Quantunque il P. Lo Jacono fosse stato dal S. Padre il giorno 11 Novembre, siccome già nella memoria precedente si è scritto, pure chiese l'udienza il giorno 4 Dicembre e lo stesso giorno ebbe risposta, che poteva andare il lunedì seguente, cioè il giorno 6. - Ci andò per opere, e fu accolto cortesissimamente al solito; parlò prima di un affare di religione; poi toccò il noto tasto, ma il S. Padre mutò contegno e disse *non ne parliamo più; già hanno scritto essersi tutto messo in esecuzione*. Il P. Lo Jacono si fece coraggio e disse, *mi permetta almeno che ne parli al Card. Segretario di Stato*; rispose: *ebbene parlatene pure con lui*. - Non gli parve piccola cosa al P. Lo Jacono questa espressione, poiché gli restava sempre aperta la porta alla trattativa, quando sembrava chiusa. -

Andò quindi dal Card. Segretario di Stato, e gli confidò ogni cosa. Quindi al Sig. Conte Ludolf, che dovea recarsi dallo stesso

Cardinale, disse che pregasse il detto Cardinale a riceversi un breve scritto; trovò egli qualche difficoltà nel farlo accettare per leggerlo, ma il P. Lo Jacono era certo che l'avrebbe accettato ed approvato. - Infatti è avvenuto così. Lo scrivente andò il mercoledì 29 Dic.º dal Porporato, ed ancora non l'aveva letto; similmente essendoci andato di nuovo il Sig. Conte il venerdì 31 Dic.º promise, che l'avrebbe letto la domenica seguente. Lo lesse infatti, e fece conoscere a detto Sig. conte che restava persuaso, ma che avrebbe cercato un momento opportuno per farlo leggere al S. Padre. Il P. Lo Jacono per non fare uno scritto lungo, ne fece due brevi onde invogliare a leggerli. Questi scritti o memorie si compiegan e si sottomettono all'alta intelligenza di S. Maestà. Si fa osservare pure che egli ha dovuto regolarsi nel farli secondo i sentimenti del Papa e del Card. Segr. di Stato, che qui meglio si conoscono che fuori, poiché se per ora s'insistesse sulla revoca totale del Decreto non si otterrebbe nulla. - In contrario chiedendo la revoca, o almeno le modificazioni, se non si ottiene il più, si otterrà il meno: salvo sempre il miglior giudizio sapientissimo di S. Maestà.

17. - Promemoria.

ASN. AB., f. 852, fol. 18. *Minuta autografa, allegata al foglio 17.*

Primo scritto

Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie ha raccomandato per mezzo del suo Ministro residente presso la S.S. una supplica del Rettor Maggiore e Consultori Gen.li della Congregazione del S.mo Redentore colla quale i supplicanti hanno chiesto istantemente la revoca del Decreto della S.C. de' VV. e RR. del 2 Luglio 1841. Sua Maestà nel raccomandare così la supplica vi è mossa unicamente dal sapere l'agitazione generale che cotal Decreto ha eccitato nei membri componenti la Congregazione che reca tant'utile spirituale ai suoi dominj; temendo poi forse che la maggior parte degli individui abbandoni l'Istituto, poiché le innovazioni sono di gran rilievo, e da loro non sono stati richiesti, anzi sono stati ignorati. Se il Rettor Maggiore e Consultori aderirono a quei cambiamenti, ciò fu pel rispetto dovuto alla Santa Sede, e perché antecedentemente loro fu fatto supporre, che così il S. Padre voleva. Ma avendo anch'essi veduto il malcontento generale, han creduto expediente farlo conoscere a S. Santità, e la Maestà del Re ha ordinato al suo Ministro, che accompagni la supplica coi suoi rispettosissimi uffici.

Le ragioni poi sono esposte in una memoria, che il P. Lo

Jacono ha presentato. S. Maestà il Re delle Due Sicilie merita dalla S. Sede tutta la considerazione; e le ragioni esposte sono di tutto peso. Per altro negli articoli del Decreto ve ne sono taluni, che abbisognano di spiegazione, e tal'altri sono congegnati in modo da potersi facilmente modificare. Quali essi siano, si accennerà in carta separata. Se il S. Padre emanasse un Breve apostolico anche volendo confermare il Decreto, ma che lo spieghi insieme e lo modifichi, riuscirebbe di decoro alla S. Sede, e lasciando contenti nella sostanza i Congregati oltremontani (se veramente agiscono di buona fede), resterebbero contenti insieme quest'altri, e seconderebbe insieme le giuste mire di S. Maestà il Re delle Due Sicilie. Pio VI di f.m. nel Dic. 1776 con un Breve apostolico unì all'Ordine Gerosolimitano, l'ordine di S. Antonio detto Viennese, e fece il regolamento da eseguirsi. Nel maggio poi dell'anno seguente 1777 con altro Breve che comincia *Apostolicae providentiae ratio postulat* mutò e rinnovò molti articoli del Breve precedente; e si noti, che ciò ha fatto ad istanza del gran Maestro dell'Ordine Gerosolimitano; e di più: *atque subsidium suum denuo ... stans carissimus in Christo Filius noster Ludovicus Galliarum rex christianissimus efficacissima officia sua erga nos adhibuerit ecc.*

Di somiglianza esempi se ne possono addurre innumerevoli, e ciascun ordine religioso eziandio ne conta parecchi. Non sarebbe dunque a meravigliare alcuno.

18. - Promemoria.

ASN. AB., f. 852, fol. 15. *Minuta con correzioni* (1).

Si è ricevuto dal Padre Lojacocono un altro Foglio ch'è il quarto in ordine alla Controversia de' Padri Liguorini. Le istanze che si vogliono rinnovare sono uniformi alle altre finora inoltrate ed alle quali si terrà sempre fermo. Le modifiche alle quali si accenna di volersi discendere mal vi corrispondono.

In fatti se la Congregazione di quà dalle Alpi non dovrà avere Provinciali, ma proseguirà ad essere governata dal solo Rettore Maggiore, perché dividerla in Province? Non sarebbe lo stesso che mettere inutilmente un principio di allarme pe' buoni, un elemento per suscitare nuovi disturbi in cervelli torbidi, ed inquieti? E poi divisa in Province vi sarà o no Figliolanza e Ligame? Se vi sarà,

(1) Sul foglio è annotato: « Napoli 26 Gennaio 1842. - Copia del presente foglio si è accluso al P. Lo Jacono, ed il sopradetto giorno 26 da Costa si è consegnato al P. Guarini ».

ecco appunto ciò che non si vuole né può accordare il Re (N.S.), essendo contrario a tutti i principi che si sono adottati di promiscuità; se no, ecco nomi di Provincie vuoti di senso, inventati a bella posta per fomentare quell'agitazione, che si deve in tutt'i conti assopire per sempre.

Si propone inoltre, che ne' soli Capitoli Generali per l'Elezione del Rettore Maggiore debbano intervenire tutti coloro, che per le Regole primitive ne hanno dritto, ma ne' Novennali intervengono i soli Provinciali co' due Socj. - Si fa riflettere che i Capitoli Novennali i quali si occupano esclusivamente della riforma, degli abusi, e di tutti gli altri bisogni generali della Congregazione, non sono meno interessanti de' Capitoli Generali per l'Elezione del Rettore Maggiore. Pare adunque, che in entrambi dovrebbero intervenire i Rettori delle Case co' loro Vocali, come quelli che meglio conoscono i propri bisogni. Ma si accordi pure questa dissonanza, e si dimanda: Per le Case di quà da' Monti intervengono ai Capitoli Novennali coloro che vi hanno dritto secondo le regole, non già i Provinciali, che non esistono: Per le Case poi di là da' Monti intervengono i soli Provinciali co' Socj? - Vi sarà quindi sempre maggioranza de' primi, e ne saranno sempre contenti i secondi? - Ne riceveranno a buon grado le disposizioni? Più chiaro: Vi sarà armonia, unità di spirito, e verace concordia nelle deliberazioni? Ci si pensi. - Si aggiunga ancora: in Regno ove devonsi secondo la regola tenere i Capitoli, si faranno intervenire i Provinciali oltremontesteri quando non si sono e non si riconosceranno mai dal Re, non essendo preveduti nelle Regole di Benedetto XIV che furono ai tempi di Pio VI° d'accordo col Re di Napoli riconosciute legalmente in Regno, si pensi quale sconcerto potrà arrivare.

Oh quanto meglio sarebbe per tutt'i riguardi che il S.P. col nuovo Breve approvando e modificando il Decreto limitasse la divisione in Provincie, e la creazione de' Provinciali alle sole Case oltramontane, che l'hanno dimandate, lasciando, che le Case Cisalpine si governassero secondo la Regola!, facendo intervenire i Rettori delle rispettive Case ne' Capitoli. - Così potrebbe conoscersi se, e da chi, in questa malaugurata faccenda, si è agito in buona fede. - Forse l'unico motivo che trattiene il S. Padre è il timore di vedere scissa la Congregazione; e Sua Maestà conviene perfettamente in queste vedute. Ma se l'unione della Congregazione oltramontana coll'Italiana non è riconosciuta pubblicamente, e lealmente da' Governi Oltramontani, se il Superiore Generale o Rettore Maggiore non è da essi riconosciuto, se non ha altra Autorità sopra di quelle Case e di quell'individui se non quanta le piace a costoro di accor-

darlene, se in caso di bisogno non può rivolgersi al Governo per aver braccio forte, in che si risolve questa millantata unione?

Il Santo Fondatore ha detto che questa Congregazione la fondava unicamente pel Regno di Napoli; che importa a noi se continuerà ad esistere oppur no negli altri paesi.

Dietro di queste poche riflessioni il Padre Lojacono colla sua saggezza saprà dirigere la trattativa a quel punto che senza alcuno inconveniente potrà contentare tutti, e far paghi i lodevoli voti di entrambi le Potestà.

19. - Lettera del Conte COSTANTINO LUDOLF al Principe di Trabia. - Roma, 10 febbraio 1842.

ASN. AB., f. 852, fol. 13-14. *Copia* (1).

Copia

Confidenziale
Riservatissima

Eccellenza

Il mio forzato silenzio dopo l'ultima mia sotto la data de' 23 Dicembre passato anno, convincerà l'E.V. che sin'ora verun *positivo* risultato hanno ottenuto le incessanti mie premure pe'l noto affare della Congregazione del SS.mo Redentore al quale S.M. il Re N.S. si degna prendere un sì vivo interesse.

Tale ritardo ad una soluzione alla quale, non posso dubitare, si giungerà in qualche modo, proviene da due cause, la prima delle quali è la più difficile a sormontare avendo per fonte, come mi sono già dato l'onore di palesarlo all'E.V. la stessa Augusta Persona del S. Padre, la di cui mente si è talmente impressionata che necessita una gran cautela ed una non ordinaria prudenza per poco a poco raddolcirla, calmarla e non andare colla troppa insistenza a guastare tutto l'affare.

La seconda causa, è, che non sono che pochissimi giorni che il nuovo Prefetto della Congregazione dei Vescovi e Regolari Cardinale Ostini ha preso la firma, e soltanto ieri m'è riuscito aver seco lui un abboccamento. L'ho messo al giorno di tutto l'affare del quale aveva qualche sentore senza però conoscerne minutamente i dettagli, e debbo dire che l'ho ritrovato assai ben disposto a secondarmi, pregandomi di scrivere a V.E. per la sovrana intelligenza, che dal canto suo non lascerà d'impegnarsi caldamente per conciliare questa interessante faccenda.

(1) Sul foglio è annotato: « Umiliata a S.M. da S.E. Trabia il 13-2-42 ».

Dall'altra parte il Cardinal Lambruschini presso il quale non ho cessato di fortemente insistere, non aspetta che di conoscere che il Cardinale Ostini sia bene informato di tutto per assieme combinare quei passi da praticarsi presso il Santo Padre ed a me tocca di tenere sveglie le buone disposizioni di questi due Porporati ed insistere per un sollecito risultato.

Quest'è ingenuamente lo stato delle cose in riscontro al venerato foglio dell'E.V. sotto la data del 5. corrente. Ora che il Cardinale Ostini ha preso possesso della sua nuova carica, che non dubito si concerterà subito col Cardinale Segretario di Stato, sarò così al caso fra pochi giorni, spero, di ritornare a raggiugnare V.E. su questo assunto, supplicandola d'essere persuasa che nulla ometto per adempire, per quanto so e posso, agli Ordini Sovrani.

Ho l'onore di sottoscrivermi colla più alta considerazione e profondo ossequio.

Dell'Eccellenza Vostra

Roma 10 febbrajo 1842.

Um.mo ed obb.mo ser.re
Conte di Ludolf

A Sua Eccellenza
Il Sig. Principe di Trabia
Consigliere Ministro di Stato per
gli Affari Ecclesiastici

20. - Lettera del Conte COSTANTINO LUDOLF al Principe di Trabia. - Roma, 6 marzo 1842.

ASN. AB., f. 852, fol. 9. *Copia.*

Copia

Confidenziale
Riservata

Eccellenza

Facendo oggi seguito all'ultima mia del dì 10. del passato mese di febbrajo posso assicurare l'E.V. che mercè le mie incessanti premure presso i Cardinali Lambruschini e Ostini il noto affare della Congregazione del SS.mo Redentore sembra avvicinarsi ad una qualche conclusione, occupandosene particolarmente il Cardinale Ostini, il quale v'è più direttamente interessato.

L'ultima volta che lo vidi, e saranno un otto giorni fa, mi assicurò aver tutto esaminato con la più scrupolosa attenzione, e che fra breve ne terrebbe conferenza col Cardinal Lambruschini,

sperando venir seco lui ad un qualche partito da conciliare tutto l'affare, e sebbene non posso far conoscere ancora a V.E. con quali modi vorranno giungere alla detta conciliazione da contentar tutti, giacché dal canto mio insisto, ma senza speranza di poterlo mai ottenere, per la revoca del Decreto per renderli così più larghi nelle concessioni da ottenersi, ne scrivo brevemente a V.E. onde il mio silenzio non venga maggiormente prolungato, trovandomi da qualche giorno nella impossibilità di uscire di casa per un male ad un piede che mi tiene, mio malgrado, inchiodato quasi in letto, e non potendo per questa ragione portarmi dall'uno o l'altro dei Cardinali. Appena potrò mettere il piede in terra che sarà mio primo pensiero quello di conoscere quello che avranno combinato, e farne consapevole V.E., senza però accettare qualunque proposizione pria di riferirne e riceverne in seguito gli ordini di Sua Maestà il Re N.S.

Supplico V.E. di scusare il mio carattere che si risente del modo come scrivo, nel mentre ho l'onore di sottoscrivermi con profondo ossequio.

Dell'Eccellenza Vostra

Roma 6. Marzo 1842.

A Sua Eccellenza

Il Sig.r Principe di Trabia.

Umiliss.mo eb Obb.mo Serv.e
Conte Ludolf

21. - Lettera del Conte COSTANTINO LUDOLF al Principe di Trabia. -
Roma, 10 marzo 1842.

ASN. AB., f. 852, fol. 11-12. *Copia* (1).

Copia

Confidenziale

Riservata

Eccellenza

Ho avuto l'onore di scrivere a V.E. il giorno 6 corrente lusingandomi che il noto affare della Congregazione del SS. Redentore s'incamminava a una qualche soluzione. Oggi sono assai dolente di farle conoscere quanto segue.

Non potendo ancora uscire di casa, il P. Lojacono passò da me jeri l'altro per comunicarmi: che in quel punto aveva lasciato il Cardinale Ostini ritornato dall'Udienza di Sua Santità, il quale

(1) Sul foglio è annotato: « Presentata a S.M. il 18 Marzo 1842 ».

a norma della promessa fattami s'era abboccato col Cardinal Lambruschini e s'erano messi d'accordo che lui Cardinale Ostini ne aprirebbe discorso col S. Padre; ciò che aveva praticato la mattina stessa; ma alle prime parole il S. Padre s'inquietò, e non volle ascoltar nulla dell'affare. A quello il Cardinale Ostini accorgendosi che la Santità Sua punto era retroceduto da quella prima impressione, giudicò prudente di non insistere maggiormente.

V.E. si rammenterà che ho sempre scritto che la difficoltà della trattativa rimaneva colla persona di Sua Santità e dovessi soverchiamente tediarla, debbo ripetere oggi: che per quanto non si giungerà a far cambiare al S. Padre di modo di giudicare di questo affare, nulla si otterrà; ora tale risultato non si può sperare che dal tempo, ed è necessario perciò armarsi di pazienza.

Ho l'onore di sottoscrivermi con profondo ossequio

Dell'Eccellenza Vostra

Roma 10 Marzo 1842.

A Sua Eccellenza

Il Sig. r Principe di Trabia

U.mo ed Obb.mo servitore
Il Conte di Ludolf

22. - Lettera del Conte COSTANTINO LUDOLF al Principe di Trabia. -
Roma, 31 marzo 1842.

ASN. AB., f. 852, fol. 4. *Copia.*

Copia

Confidenziale

Riservatissima

Eccellenza

Facendo oggi seguito alla mia confidenziale riservatissima de' 10. corrente avrò l'onore di far conoscere a Vostra Eccellenza quanto segue:

Dopo che Sua Santità avea per così dire chiuso la bocca all'E.mo Cardinale Ostini, questi però, passato qualche tempo, si azzardò nuovamente di parlare al Papa del noto affare della Congregazione del SS.mo Redentore, ed il risultato fu: che si sono ottenute qualche dichiarazione da servir di spiegazione a certi articoli del noto Decreto de' 2. Luglio emanato dalla Congregazione de' Vescovi e Regolari, ma colla condizione che abbia il Rettor Maggiore da dare esecuzione al suddetto Decreto. Su questa esecuzione mi rincesce dover assicurare l'E.V. che Sua Santità è

inamovibile e ciò perché s'è ritrovato, che vivendo S. Alfonso e col suo intervento si tenne un Capitolo, nel quale fu discussa la questione della creazione di nuove provincie, nel caso della probabile estensione della Congregazione e che le risoluzioni prese in allora furono dalla nostra Real Corte approvate.

Lo stesso Cardinale Ostini passò da me nella sera d'ieri l'altro per comunicarmi verbalmente tutto ciò, insieme all'ordine ricevutone dalla Santità Sua, di scriverne direttamente a Monsignor Nunzio Apostolico onde questi ne conferisca coll'E.V. Dallo stesso, V.E. conoscerà le dette dichiarazioni e per metterla più al caso di portarne un giudizio, credo bene rimetterle qui unita copia d'un foglio che fu esteso in unione del P. Lo Jacono e da me nel tempo, passato nelle mani del Cardinale Segretario di Stato Lambruschini, nel qual foglio V.E. rileverà le spiegazioni che da noi si desideravano su gli articoli del noto Decreto, sempre nel supposto caso di non poterne ottenere la revoca, come in oggi si verifica.

E' probabile che coll'ordinario di quest'oggi il Cardinale Ostini scriva al Nunzio. Sia l'E.V. in tale intelligenza.

Ho l'onore di sottoscrivermi colla più distinta stima e profondo ossequio.

Dell'Eccellenza Vostra

Roma 31. Marzo 1842

A Sua Eccellenza

Il Sig. Principe di Trabia.

Um.mo ed obb.mo Servitore
Il Conte Ludolf.

23. - Proposte modificazioni al Decreto del 2 luglio 1841.

ASN. AB., f. 852, fol. 5. *Copia allegata al foglio 4.*

Copia

Articoli del Decreto de' 2 Luglio riguardante i PP. Liguorini che abbisognano di spiegazione, e possono essere modificati.

Nel Numero 2. Si costituisce un Vicario Generale per governare le Case al di là delle Alpi, e su questo, ch'è per dire la cosa più essenziale, i Cisalpini convengono. Solo vi è difficoltà intorno alla durata. Dicesi in esso: *Munus vero Vicarii Generalis et Consultorum ad decennium perduret*, potrebbe modificarsi spiegandosi: *Non ultra decennium, nec minus quinquennio*. La dipendenza sarebbe maggiore eleggendosi per cinque anni colla facoltà al Rettor Maggiore di confermarlo per una sola volta.

Nel Numero 3 si dice: *Rector Major Suo Vicario Generali delegare debeat omnes suas facultates*. Quel *delegare debeat* mostra che le facultà sono già comunicate per se, e che il Rettor Maggiore non possa riserbarsene alcun altra dalle poche in fuori che sono eccettuate. Si potrebbe modificare l'espressione e l'eccezioni si mettano come per esempi aggiungendoci *aliisque hujus modi*.

Nel Numero 5 si prescrive il modo di eleggere il Vicario Generale, *per ternam conficiendam a Provincialibus transalpinis et approbandam a Vicario Generali cum suis Consultoribus Generalibus eligat unum ex propositis*. Qui non si dice se ogni Provinciale debba fare la terna sua, ovvero tutti e tre insieme ne debbano fare una. Niente si dice del caso in cui il Vicario Generale fosse morto. Si conchiude poi che il Rettor Maggiore debba eleggere uno de' proposti, e non si prevede il caso in cui il Vicario non credesse di approvare la terna e le terne de' Provinciali. A lasciar più libero il Rettor Maggiore sarebbe desiderabile che ogni Provinciale faccia la sua terna e la faccia anche il Vicario; ovvero se costui fosse morto, il Consultore Seniore cogli altri tre.

Nel Numero 6 si prescrive quali persone devono intervenire al Capitolo Generale, togliendo il dritto d'intervenirvi a chi più l'ha acquistato e si toglie al Capitolo la facultà di fare i suoi Decreti. Questo è uno dei punti più odiosi. Si potrebbe spiegare, che s'intende de' Capitoli novenniali, come più frequenti. Pe' Capitoli Generali all'elezione del Rettor Maggiore resta intatta la Regola di S. Alfonso approvata da Benedetto XIV. E' chiaro che questi Capitoli sono rari.

Nel Numero 8. Si ordina la divisione in provincie e nel numero si vuole che il Rettor Maggiore per ora ed il Vicario Generale dia ai Provinciali quelle facultà che giudicano necessarie secondo la distanza dei luoghi, ma che poi nel prossimo Capitolo Generale si stabilisca quali debbono essere le loro facultà. Anche questi Articoli hanno incontrato gravissime difficoltà. Ma qui si sottomette un modo di conciliare tutti, da dover restare contenti coloro, che agiscono di buona fede, e che non altro desiderano che il buon governo delle case lontane. Senza annullare questo articolo delle sei provincie, si spieghi e modifichi che il Rettor Maggiore ed il Vicario Generale possono costituire ciascuno tre Vicarii Provinciali, che in ogni tempo non avranno se non quelle facultà, che rispettivamente saranno comunicate, e da durare non più di tre anni ciascuno nella sua carica, senza privilegii ed esenzioni, e molto meno nell'esercizio delle Sacre Missioni; e ciascun Vicario Provinciale ne' limiti delle provincie stabilite nel Decreto; restando in facultà

del Rettor Maggiore governare le tre provincie immediatamente da sé. Questa misura non pregiudica all'unità del Governo e del sistema. Poiché se è lecito paragonare le cose semplici alle grandi, nella Chiesa vi ha un Capo Supremo, nell'Oriente vi erano i Patriarchi ed i Primati, nell'Occidente lo stesso Capo Supremo è Patriarca; nell'Oriente e nell'Occidente vi sono i Primati e gli Arcivescovi, ma nello Stato Pontificio non vi sono veri Arcivescovi. Non sarebbe dunque a meravigliare se la Congregazione del SS^o Redentore si dica come divisa in sei Provincie, delle quali tre sono governate da un Vicario Generale con tre Vicari provinciali, e le altre tre provincie sono governate immediatamente dal Rettor Maggiore, Capo supremo di tutta la Congregazione, conservando la facoltà di creare nel bisogno tre Vicarii Provinciali.